



# COMUNE DI VAILATE

Provincia di Cremona

COPIA

Deliberazione n. 50  
Adunanza del 28.11.2019

Codice Ente 10815 4 Vailate

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione straordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRP S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DA ESSA PARTECIPATE MEDIANTE COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI GIÀ INTRAPRESO E CONCENTRAZIONE DI TUTTE LE RESTANTI ATTIVITÀ STRATEGICHE E OPERATIVE IN CAPO A CONSORZIO IT S.P.A.**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di novembre alle ore 18.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1. Palladini Paolo	Presente
2. Nicola Marcella Margherita	Presente
3. Sessini Roberto	Presente
4. Cella Mauro	Assente
5. Colombo Ivan	Presente
6. De Berardinis Armando	Presente
7. Fontana Daniele	Assente
8. Naselli Roberto Felice Rosario	Presente
9. Barbatì Caterina	Presente
10. Cerri Franco	Assente
11. Fevola Pietro	Assente
12. Cincinelli Peter	Assente
13. Benzoni Antonio	Presente

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Maurizio Vietri, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRP S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DA ESSA PARTECIPATE MEDIANTE COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI GIÀ INTRAPRESO E CONCENTRAZIONE DI TUTTE LE RESTANTI ATTIVITÀ STRATEGICHE E OPERATIVE IN CAPO A CONSORZIO IT S.P.A.

**Il Sindaco – Presidente espone quanto segue:**

*“Come ogni anno va effettuata la razionalizzazione periodica delle società partecipate dall'Ente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.*

*Quest'analisi parte dal piano di revisione straordinario delle partecipazioni approvato dal Consiglio Comunale il 30.09.2017.*

*Si chiede al Consiglio Comunale di approvare la relazione allegata alla proposta di delibera prendendo atto che il piano approvato nel 2017 è in corso di esecuzione.*

*In particolare è stata messa in liquidazione SCRP S.p.A., è stata trasformata la società Consorzio It da s.r.l. in s.p.a..*

*Sono state avviate le attività di committenza da parte di Consorzio It S.p.A.*

*Inoltre sono state alienate le partecipazioni in Biofor Energia s.r.l.”*

**Il Consigliere Benzoni Antonio**

*Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Nadia Fontana, risponde in merito.*

*Il Consigliere Benzoni Antonio chiede quanto costa SCRP.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Nadia Fontana, risponde che i servizi costano tanto.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che**

- Con deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 30 settembre 2017, è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (il “TUSP”), avente ad oggetto la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune, direttamente o indirettamente, con la finalità di apprezzare quali tra di esse fossero da ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità, sempre che inerenti una delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP;
- Il testo di tale revisione straordinaria deve intendersi parte integrante della presente deliberazione -allegato A;
- Con il medesimo piano di revisione straordinaria sono stati assunti i seguenti obiettivi di razionalizzazione che coinvolgono SCRP S.p.A. (oggi in liquidazione) e società da essa partecipate, tenute a conformarsi agli indirizzi assunti dai Comuni che ne detengono, direttamente o indirettamente, il capitale sociale:
  - ❖ Cessione della partecipazione detenuta da SCRP S.p.A. di Biofor Energia S.r.l.;
  - ❖ Scioglimento di SCS S.r.l. o eventuale fusione di SCS S.r.l. nella controllante SCRP S.p.A.;
  - ❖ Razionalizzazione delle partecipazioni detenute in SCRP S.p.A. e Consorzio It S.r.l. anche per il tramite di eventuale fusione per incorporazione, con l'obiettivo di conseguire risparmi sui costi amministrativi di gestione per effetto di economie di scala e eliminazione di alcune duplicazioni di costi;
- Il piano è in corso di attuazione, come risultante dalla qui allegata relazione- - allegato B;

### **Premesso altresì che**

- Con deliberazione n. 28 del 30 ottobre 2018, il Comune di Vailate ha approvato la relazione periodica ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, qui integralmente richiamata;
- L'Assemblea dei soci di SCRP S.p.A. il 21 giugno 2018, a cui ha partecipato il Sindaco esprimendo voto favorevole in attuazione della deliberazione di questo Consiglio comunale, ha

approvato modifiche statutarie che, oltre l'adeguamento alle disposizioni introdotte dal TUSP, hanno rimodellato l'oggetto sociale di SCRCP coerentemente con gli indirizzi espressi nei piani di revisione straordinaria approvati dai Comuni soci;

- Tuttavia, un numero minoritario di Comuni soci, alcuni dei quali pure avevano condiviso i suddetti indirizzi strategici, hanno manifestato il proprio dissenso dalle modifiche introdotte nell'oggetto sociale, comunicando l'intenzione di esercitare diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 C.C.;

#### **Dato atto che**

- L'art. 20, comma 1, TUSP (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*) prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, TUSP, *“le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;
- Il successivo comma 2 dell'art. 20 TUSP precisa che: *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

#### **Rilevato che**

- In coerenza con gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, con la delibera di revisione periodica relativa all'esercizio 2017, è stato approvato il piano descritto nella relazione allegata alla presente;
- Mediante tale atto, è stata confermata la necessità di concentrare in capo ad un'unica società lo svolgimento dei servizi di interesse generale e di quelli strumentali resi da SCRCP S.p.A. e dalla allora Consorzio It S.r.l., con l'obiettivo di conseguire un complessivo contenimento dei costi, fermo restando il completamento dei processi di alienazione a Padania Acque S.p.A. delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato e della cessione a terzi delle partecipazioni in Biofor Energia S.r.l. già intrapresi da SCRCP S.p.A.;
- In tale sede si è rilevato: *“la razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune può essere perseguita nel modo più efficace attraverso la messa in liquidazione volontaria di SCRCP S.p.A. e la devoluzione a Consorzio It S.r.l. delle attività di interesse generale e strumentali aventi rilievo sovracomunale ad oggi gestite da SCRCP S.p.A., con l'eccezione delle attività industriali già interessate dai sopra riferiti processi di dismissione già intrapresi, che potranno utilmente perfezionarsi anche nell'ambito della liquidazione”*;
- La operazione di cui sopra è parsa, e pare tuttora funzionale ad un più efficace assetto delle partecipazioni, poiché determina l'aggregazione di tutte le attività in capo ad unico soggetto con conseguente riduzione dei costi di gestione, perseguita anche tramite la liquidazione di SCRCP S.p.A. che, ad avviso di questo Comune, deve avvenire nel rispetto degli indirizzi che verranno d'appresso indicati;
- la concentrazione delle attività in capo a Consorzio It risponde non solo all'esigenza di garantire la continuità dei servizi ai Comuni dalle società del gruppo, ma anche a quella di favorirne lo sviluppo, che appare auspicabile anche in una prospettiva di lungo periodo, tenuto conto delle prevedibili crescenti necessità dei Comuni, soprattutto quelli di più ridotte dimensioni, di affidarsi alle diverse forme di aggregazione previste dall'ordinamento;
- A tal fine, il Comune ha approvato la liquidazione volontaria di SCRCP S.p.A., nel rispetto dei seguenti criteri ed obiettivi:

- (a) *Completare al più presto i processi di dismissione delle attività industriali già intrapresi, perfezionando la cessione a Padania Acque S.p.A. delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato e l'alienazione della partecipazione detenuta in Biofor Energia S.r.l., adoperandosi, per quanto di competenza, affinché i processi di dismissione in atto garantiscano il mantenimento degli attuali livelli occupazionali;*
  - (b) *Assicurare la massima continuità nello svolgimento delle attività e dei servizi attualmente facenti capo a SCRP S.p.A., devolvendo alla sua controllata Consorzio It S.r.l. la gestione del sistema di videosorveglianza, del canile intercomunale, degli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici dei Comuni soci, nonché lo svolgimento delle attività di Committenza e dei servizi di committenza ausiliari, portando a termine la realizzazione della caserma dei Vigili del fuoco;*
  - (c) *Assicurare la conservazione degli assets strategici per i soci quali le piattaforme ecologiche sovracomunali, il canile, gli impianti fotovoltaici, l'area per lo sviluppo delle caserme, assicurandone la disponibilità a Consorzio It S.r.l.;*
  - (d) *Garantire anche per il futuro il ruolo di indirizzo che il territorio cremasco esprime attualmente in LGH S.p.A. attraverso la partecipata SCS s.r.l., in accordo con il socio Cremasca Servizi, avuto in ogni caso riguardo alle previsioni dell'accordo di partnership societaria ed industriale sottoscritto con A2A S.p.A. ed al subpatto parasociale concluso tra SCS s.r.l., Aem Cremona S.p.A., Cogeme S.p.A., AEM Pavia S.p.A. e Astem Lodi S.p.A.;*
  - (e) *Il perseguimento degli obiettivi sopra descritti potrà essere attuato attraverso l'operazione di fusione c.d. inversa di SCRP S.p.A. nella controllata Consorzio It S.r.l., che consentirà di redistribuire ai Comuni soci di SCRP S.p.A. una pari quota di partecipazioni in Consorzio It S.r.l., per il cui tramite assicurare la continuità del controllo analogo congiunto necessario per l'affidamento di servizi secondo il modello già in atto dello "in house providing";*
- (...) *"salva la possibilità per SCRP S.p.A. di procedere, ove necessario per garantire la continuità delle attività e dei servizi di committenza, all'immediato conferimento del correlativo ramo d'azienda alla controllata Consorzio It anche anticipatamente rispetto all'operazione di fusione inversa, i cui tempi tecnici potrebbero essere incompatibili con l'indispensabile assunzione di tali funzioni e attività da parte di Consorzio It S.r.l."*
- Il piano prevedeva altresì la trasformazione di Consorzio IT S.r.l. in compagine azionaria, e la approvazione di modifiche statutarie atte a consentire lo svolgimento delle attività prima rese da SCRP, nonché a garantire la efficacia del controllo analogo

#### **Accertato che**

- Il piano approvato è ancora in corso di esecuzione;
- Nel corso dell'anno 2018, in attuazione del piano, è avvenuto quanto segue – siccome meglio descritto nella relazione, ove accennati per completezza anche atti compiuti nel 2019:
  - 1) messa in liquidazione di SCRP;
  - 2) trasformazione di Consorzio IT S.r.l. in compagine azionaria, e adozione delle prescritte modifiche statutarie;
  - 3) avvio delle attività di committenza da parte di Consorzio IT S.p.A.;
  - 4) prosecuzione delle attività volte alla cessione degli *assets* (quote e ramo di azienda) relativi a Biofor Energia S.r.l. – operazione conclusasi nel 2019;
  - 5) prosecuzione delle attività prodromiche alla dismissione degli altri *assets*;
- Dai bilanci delle società partecipate non emergono criticità;

#### **Ritenuto che**

- Sussistano tutte le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni di cui alla relazione;
- Non sia necessario adottare un nuovo piano di razionalizzazione;

**Visto** l'art. 42, D. Lgs. 267/2000;

**Visti** gli artt. 4, 5, 7, 9, 20 e 24 D. Lgs. 175/2016,

**Acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, da n. 8 (otto). Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 7 (sette)

voti contrari n. 1 (uno) (Benzoni Antonio)

astenuti n. 0 (zero)

### **DELIBERA**

- 1) di approvare le sopra esposte premesse affinché costituiscano parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare la allegata relazione periodica -allegato B, dando incarico al Responsabile per la comunicazione di trasmettere la medesima ai competenti organi;
- 3) di prendere atto del Parere n. 27, favorevolmente espresso dal Revisore Unico dei Conti Dott. Maurizio Pedullà, recepito agli atti dell'Ente con numero di protocollo 10198/4.5 del 20 novembre 2019 – allegato C;
- 4) di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n. 7 (sette) voti favorevoli, n. 1 (uno) voti contrari (Benzoni Antonio), n. 0 (zero) astenuti, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000



# **COMUNE DI VAILATE**

(Provincia di Cremona)

## **SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2019**

Art. 49 comma 1 ed art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

**OGGETTO PROPOSTA: APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRP S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DA ESSA PARTECIPATE MEDIANTE COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI GIÀ INTRAPRESO E CONCENTRAZIONE DI TUTTE LE RESTANTI ATTIVITÀ STRATEGICHE E OPERATIVE IN CAPO A CONSORZIO IT S.P.A.**

## **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole

Lì 19.11.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO**

F.to Dott.ssa Nadia Fontana

## **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole

Lì 19.11.2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO**

F.to Dott.ssa Nadia Fontana

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Paolo Palladini

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Maurizio Vietri

---

---

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione, ai sensi dell'art.124, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, verrà pubblicata in data 08.01.2020 all'Albo Pretorio e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Vailate, lì 08.01.2020

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

---

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma terzo, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vailate, lì

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 08.01.2020

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Nazarri Federica



Oggetto: Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Riassetto e razionalizzazione di SCRP S.p.A. e delle società da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in capo a Consorzio It S.r.l.

## Allegato A

# Deliberazione C.C. n. 29 del 30 settembre 2017

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute





# COMUNE DI VAILATE

Provincia di Cremona

COPIA

Deliberazione n. 29  
Adunanza del 30.09.2017

Codice Ente 10815 4 Vailate

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione straordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di settembre alle ore 12.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1. Palladini Paolo	Presente
2. De Berardinis Armando	Ass.ing.
3. Sessini Roberto	Presente
4. Berticelli Mauro	Presente
5. Colombo Ivan	Presente
6. Naselli Roberto Felice Rosario	Assente
7. Cella Mauro	Ass.ing.
8. Dodaro Paola	Presente
9. Palandri Ivano	Presente
10. Cerri Franco	Presente
11. Ravizza Lorenzo	Presente
12. Fevola Pietro	Presente
13. Maffioli Luca	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Partecipa all'adunanza il Vicesegretario Dott.ssa Nadia Fontana, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

**Oggetto:** REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: Cofferati Pierangelo Giacomo e Nicola Marcella Margherita

\*\*\*\*\*

*Il Sindaco – Presidente informa che il D.Lgs. 175/2016 prevede che entro il 30 settembre i Comuni devono approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute al fine di dimostrare le ragioni del loro mantenimento e lascia la parola al Consigliere delegato al bilancio Berticelli Mauro.*

*Il Consigliere Berticelli Mauro espone quanto segue:*

*“Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, dispone che le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.*

*Il Comune può mantenere partecipazioni in società:*

- *esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*
  - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) *progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;*
  - c) *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2;*
  - d) *autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;*
- *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.*

*Entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.*

*Devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:*

1. *non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, comma 2 del Testo Unico;*
2. *non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;*
3. *previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:*
  - a. *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*
  - b. *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c. *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d. *partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;*
  - e. *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto correttivo;*
  - f. *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 T.U.S.P.

E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vailate e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Il Comune di Vailate detiene partecipazioni dirette nelle società:

PADANIA ACQUE SPA – quota di partecipazione 1,07803%

S.C.R.P. SPA – quota di partecipazione 2,24%

Oltre alle partecipazioni indirette

Nella ricognizione vengono dimostrate la presenza delle condizioni sia dell'art. 4, comma 2, che riguarda la categoria delle società, sia quelle dell'art. 20, comma 4, che riguarda specifici vincoli già elencati.

Il Comune ritiene quindi di dover mantenere le partecipazioni societarie (dirette ed indirette) in:

- Padania Acque S.p.A.
- S.C.R.P. S.p.A.
- Consorzio IT s.r.l.
- Biofor Energia s.r.l.
- S.C.S. s.r.l.
- REI s.c.r.l.
- LGH S.p.A. (per il tramite di SCS s.r.l. e ferma restando la parziale e limitata applicazione del D.Lgs. 175/2016, in quanto società quotata in borsa)

Inoltre,

- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di Consorzio IT s.r.l. nella controllante S.C.R.P. S.p.A. (con l'obiettivo di conseguire risparmi sui costi amministrativi di gestione per via del superamento di alcune duplicazioni);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, la cessione della quota di S.C.R.P. S.p.A. nel capitale di Biofor Energia s.r.l. o, comunque la cessione ad un terzo della proprietà e gestione dell'impianto, nonché del relativo indebitamento (la gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica produce utili, quindi la cessione risponde alla sola esigenza di semplificazione e rafforzamento patrimoniale di S.C.R.P. S.p.A.);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di S.C.S. s.r.l. nella controllante S.C.R.P. S.p.A. o, in alternativa, lo scioglimento di S.C.S. s.r.l., purché intervenga la necessaria intesa tra il Comune di Crema e gli altri Comuni soci di S.C.R.P. S.p.A., nonché previa verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle altre società patrimoniali partecipanti del sub – patto parasociale del 04.08.2016 avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH S.p.A. (le dimissioni di S.C.S. s.r.l. consentirebbe risparmi per l'eliminazione dei costi amministrativi di gestione, già fortemente contenuti, come sopra illustrato)."

Prende la parola il Consigliere Cerri Franco e chiede quale sia la posizione del Sindaco in merito a S.C.R.P. S.p.A.

Il Sindaco – Presidente risponde che viste le problematiche insorte a chi è uscito, si ritiene conveniente rimanere in S.C.R.P. e controllare il loro operato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società;



- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vailate e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute,

TENUTO CONTO delle quote di partecipazioni in Società detenute dal Comune:

<i>società</i>	<i>numero azioni</i>	<i>valore nominale per azione</i>	<i>capitale sociale</i>	<i>percentuale partecipazione</i>
PADANIA ACQUE SPA	699.670	0,52	363.828,40	1,07803%
S.C.R.P. SPA	8.960	5,00	44.800,00	2,240%

TENUTO CONTO che il Comune detiene partecipazioni anche nella Comunità Sociale Cremasca Azienda Speciale Consortile, ma tale Azienda non è oggetto di revisione straordinaria poiché non rientra nel novero delle società partecipate in quanto ha natura strumentale ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 267/2000.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti: Decreto del Sindaco prot. n. 2408/1.6/16 del 29 marzo 2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO della comunicazione inoltrata al Comune dalla Corte dei Conti in merito alla archiviazione del piano operativo di razionalizzazione - protocollo n. 5974/4.5 del 29 luglio 2016 dichiarando il piano sufficientemente motivato ed in linea con i criteri stabiliti dalla normativa;



TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1. lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 – numero di protocollo 7281/4.6 del 23 settembre 2017 – **allegato B**;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, da n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 10 (dieci)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuiti n. 0 (zero)

### DELIBERA

- I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- II. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- III. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- IV. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- V. di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n. 10 (dieci) voti favorevoli, n. 0 (zero) voti contrari, n. 0 (zero) astenuti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla delibera n. 29

## COMUNE DI VAILATE

(Provincia di Cremona)

## **SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.09.2017**

Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

**OGGETTO PROPOSTA: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,  
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 -  
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE**

### **PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA**

Visto con parere favorevole

Li 26.09.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Nadia Fontana

### **PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE**

Visto con parere favorevole

Li 26.09.2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Nadia Fontana

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to Paolo Palladini

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

---

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione, ai sensi dell'art.124, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, verrà pubblicata in data 07.10.2017 all'Albo Pretorio e rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Vailate, li 07.10.2017

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata, con apposita e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Vailate, li 07.10.2017

**IL VICESEGRETARIO**  
F.to Dott.ssa Nadia Fontana

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma terzo, D.Lgs. 18.08.00 n.267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vailate, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì 07.10.2017

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Nazari Federica



Consiglio Comunale del 30 settembre 2017

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.  
24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal  
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione  
partecipazione possedute

### *Allegato A – RICOGNIZIONE*

ALLEGATO ALLA DELIBERA ..... CC .....

N. .... 28 ..... DEL ..... 30 SET 2017 .....

IL SINDACO

F.to

Paolo Palladini

IL VICE SEGRETARIO

F.to

dott.ssa Nadia Fontana

Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, legge 190/2014, a valere quale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, le cui disposizioni regolano *"la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"*;

viste le "definizioni", di cui all'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, ed in particolare le definizioni di "partecipazione", "partecipazione indiretta", "servizi di interesse generale", "servizi di interesse economico generale", "società a partecipazione pubblica", "società in house", "società a controllo pubblico", "controllo", "controllo analogo", "controllo analogo congiunto", "società quotate";

visto l'art. 4, comma 1, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

visto l'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in base al quale *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo*

17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

visto l'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, secondo cui "Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili";

visto l'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, i virtù del quale "Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";

visto l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale "L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate".

visto l'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:



- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

visto l'art. 24, comma 1, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale "Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";

visto l'art. 24, comma 2, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale "Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti";

visto l'art. 24, commi 3 e 4, D.Lgs. 175/2016, ove si dispone, rispettivamente, che "Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo", e che "L'alienazione, da effettuare ai

*sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1";*

*visto l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016, in forza del quale "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";*

*visto l'art. 26, comma 12-quinquies, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20";*

*Viste le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016", adottate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie;*

*Visto il piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute dal Comune di Vailate, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2015;*

*Vista la relazione sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione, adottata con Decreto del Sindaco n. 2408/1.6/16 del 29 marzo 2016, e trasmessa alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, con numero di protocollo 2717/4.5 del 24 aprile 2015;*

**SI ADOTTA IL PRESENTE ATTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, A VALERE QUALE REVISIONE STRAORDINARIA AI SENSI  
DELL'ART. 24, COMMI 1 E 2, D.LGS. 175/2016**

#### **1. Partecipazioni dirette**

Al 23 settembre 2016, data d'entra in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Vailate risultava, come risulta tutt'ora, titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- *Padania Acque S.p.A.*, c.f. 00111860193, nella misura di n. 699.670 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52 (euro zero/52) ciascuna, pari al 1,07803 % del capitale sociale;
- *Società Cremasca Reti e Patrimonio (per brevità, SCRP) S.p.A.*, c.f.91001260198, nella misura di n. 8.960 azioni, ciascuna del valore nominale di € 5,00 (euro cinque) ciascuna, pari al 2,240 % del capitale sociale.

### 1.1 Partecipazioni indirette

Al 23 settembre 2016, data d'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, il Comune di Vailate deteneva, come detiene tutt'ora (salva l'eccezione di cui infra), le seguenti partecipazioni indirette:

- *Consorzio Informatica e Territorio (per brevità, Consorzio It) s.r.l.*, c.f. 01321400192, partecipata al 90% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 90.000,00 – euro novantamila/00) ed al 10% da Padania Acque S.p.A. (valore nominale della quota: € 10.000,00 – euro diecimila/00);
- *Società Cremasca Servizi (per brevità, SCS) s.r.l.*, c.f. 01199970193, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 302.036,8 – euro trecentoduemilatrentasei/80);
- *SCS Servizi Locali s.r.l. in liquidazione*, c.f. 01430580199, partecipata al 65% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota: € 74.765,60 – euro settantaquattromilasettecentosessantacinque/60), società posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 15.12.2015, estinta e cancellata dal Registro delle Imprese in attuazione della deliberazione assembleare del 27.4.2017 di approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto del residuo attivo;
- *Biofor Energia s.r.l.*, c.f. 01378450199, partecipata al 50% da SCRP S.p.A. (valore nominale della quota € 49.500,00 – euro quarantanovemilacinquecento/00);
- per il tramite di SCS s.r.l., la partecipazione in *LGH S.p.A.*, c.f. 01389070192, nella misura di 8.400.511 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00 (euro 1/00) ciascuna, pari al 4,433% del capitale sociale;
- *Reindustria (per brevità REI) s.c.r.l.*, partecipata allo 0,34% (valore nominale della quota € 725,09 – euro settecentoventicinque/09).

## 2. Verifica dei presupposti e requisiti di cui agli artt. 4 e 5, D.Lgs. 175/2016

### 2.1 Padania Acque S.p.A.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la società ha ad oggetto le seguenti attività:

- servizio idrico integrato, come definito dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, costituito dalla gestione dei servizi pubblici locali di distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue civili ed industriali, comprensivi delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi plurimi; della raccolta, del collettamento, del trattamento, della depurazione, dello smaltimento e dello scarico delle acque reflue urbane ed industriali;*
- studio, progettazione, costruzione e direzione opere e lavori di reti ed impianti idrici, di potabilizzazione e trattamento delle acque, di depurazione delle acque reflue e di impianti fognari strumentali alla gestione del sopracitato servizio pubblico locale integrato;*
- gestione tecnica, manutenzione, conduzione e gestione delle infrastrutture, delle reti, degli impianti e di altra dotazione patrimoniale connessa con il settore idrico, proprie o di terzi, strumentali alla gestione del sopracitato servizio pubblico locale integrato;*
- progettazione, realizzazione e gestione dei cavi e dei colli cittadini e di tutte le opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche di competenza comunale, strumentali alla gestione del sopracitato servizio pubblico locale integrato;*
- attività di analisi di laboratorio applicata alle acque primarie, potabili e reflue, nonché ai rifiuti e al monitoraggio ambientale, in relazione a processi gestiti in proprio o da terzi;*
- servizi immobiliari ed informatici, nonché di elaborazione dati, servizi amministrativi e finanziari ed ogni altro servizio ed attività di consulenza tecnica, commerciale ed amministrativa, comprese attività di marketing, ricerca e sviluppo, connessi con il settore idrico, con la sola esclusione di quelle attività di consulenza per legge riservate agli appartenenti agli albi ed ordini professionali;*
- commercio dei materiali, dei beni, delle attrezzature e dei servizi inerenti alle attività appartenenti al settore idrico sopra citate per l'utilizzo, la somministrazione, la depurazione, l'addolcimento dell'acqua e simili;*
- studio, progettazione, costruzione e direzione lavori, di interventi e di attività volte alla promozione, valorizzazione, tutela, conservazione e miglior utilizzo delle risorse idriche, alla difesa del suolo e del sottosuolo ed a preservare l'ambiente in genere da ogni forma di inquinamento;*
- progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato, compresi gli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi ove tecnicamente interconnessi agli impianti di depurazione.*

*- La raccolta, rilevazione e registrazione di dati di qualsiasi natura, afferenti le reti tecnologiche del servizio idrico integrato e gli impianti correlati, su ogni genere di supporto per la fornitura di prestazioni di servizi di interrogazione cartografica.*

*2. La società potrà assumere, ai sensi di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale che potrà essere svolta anche a favore di enti e società controllate e/o collegate (società strumentali).*

*3. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.*

*4. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo, così come sarà ogni anno acclarato nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo".*

A seguito del perfezionamento della fusione per incorporazione, con efficacia dall'1.12.2015, della controllata Padania Acque Gestione S.p.A., Padania Acque S.p.A. è subentrata quale affidataria "in house" del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Cremona, come da deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 25, del 9.12.2015.

L'affidamento, avente durata di 30 anni a decorrere dall'1.1.2014, è regolato dalla convenzione di gestione stipulata il 31.3.2017 in attuazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 12, del 27.5.2016.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, ricorrono i presupposti per il mantenimento della partecipazione nel capitale di Padania Acque S.p.A., poiché la società è gestore del servizio idrico integrato in tutto il territorio provinciale e dunque produce un servizio d'interesse economico generale (cfr. art. 4, comma 2, lett. a, Decreto cit.).

La partecipazione del Comune è imposta dall'art. 149bis, comma 1, D.Lgs. 152/2006, che ammette la gestione "in house" del servizio idrico integrato qualora sussistano i requisiti prescritti dall'ordinamento europeo, tra cui la partecipazione al capitale (interamente pubblico) dei Comuni compresi nel perimetro dell'ambito territoriale ottimale.

Avuto riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, la comparazione con altre modalità di gestione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità, è stata svolta dal



competente ente di governo d'ambito, ovvero dall'Ufficio d'Ambito, mediante la relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, da ultimo aggiornata e nuovamente adottata con la summenzionata deliberazione n. 12, del 27.5.2016.

La convenzione di gestione regola i rapporti economici tra l'Ufficio d'Ambito e Padania Acque, la quale eroga i servizi idrici a fronte degli introiti tariffari rimessi alla potestà regolatoria dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Aeegsi), le cui deliberazioni disciplinano le forme d'intervento delle amministrazioni locali compatibili con i vincoli normativi in tema di aiuti di stato.

## **2.2 SCRP S.p.A.**

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la società ha per oggetto:

*"a) l'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati (qualne sia la funzione: abitativa, commerciale, industriale, etc.), terreni, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati in via esemplificativa e non tassativa:*

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;
- servizi idrici (distribuzione acqua, servizio di fognatura, depurazione reflui);
- servizio di distribuzione gas metano;
- servizi di igiene ambientale (raccolta, trasporto, smaltimento, raccolta differenziata, pulizia aree pubbliche);
- servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;
- servizi di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione ed esercizio degli impianti tecnologici degli stabili comunali, manutenzione stabili comunali e gestione impianti termici comunali;
- produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;
- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;
- gestione calore e reti di teleriscaldamento;
- elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;
- sistemi informativi territoriali, cartografia;
- trasporto urbano ed extraurbano di persone;
- impianti sportivi, sociali, culturali;
- ed in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" dalla legislazione vigente;

b) la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate dagli enti locali all'erogazione dei servizi di cui alla lettera a);

c) l'espletamento, anche per conto degli enti locali, delle gare e, in generale, delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di cui alla lettera a);

d) l'erogazione dei servizi pubblici di seguito elencati

in via esemplificativa e non tassativa

- servizio di illuminazione pubblica e votiva cimiteriale;

- servizio di urbanizzazione e riqualificazione urbana, vendita di lotti, costruzione e vendita di fabbricati;

- servizio di arredo urbano, manutenzione e gestione impianti semaforici, manutenzione e gestione aree verdi, costruzione e manutenzione strade, segnaletica stradale, manutenzione stabili comunali, manutenzione ed

esercizio impianti tecnologici degli stabili comunali, gestione impianti termici comunali;

- produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica;

- produzione e distribuzione di energia termica, anche in cogenerazione;

- realizzazione e gestione di calore e reti di teleriscaldamento;

- acquisizione, trasmissione ed elaborazione dati, installazione e gestione di reti di telecomunicazioni;

- sistemi informativi territoriali, cartografia;

e in generale di ogni altro servizio qualificato come "pubblico locale" non industriale dalla legislazione vigente;

e) realizzazione e gestione di impianti elettrici e di illuminazione, di centrali termiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti a gas e idrici.

La società ha inoltre per oggetto le attività di:

f) fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

g) organizzazione e gestione di corsi per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

h) progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi funzionali o destinate all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

i) assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

j) fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

k) gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici di cui alla lettera a) che precede;

l) verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;

il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge".

In virtù dell'art. 2.2 dello statuto "La società può svolgere, altresì, attività complementari alle attività sopra indicate, nel rispetto delle normative di settore, ed in particolare di quanto disposto dall'art. 113 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.L.vo 23 maggio 2000, n. 164, dal D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, ed in generale dalle norme in materia di gestione delle reti, degli impianti e degli altri beni destinati alla produzione dei servizi pubblici locali", mentre ai sensi dell'art. 2.7 "La società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, sia direttamente, che indirettamente sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo".

A chiusura, mediante una clausola generale, l'art. 2.9 dello statuto dispone che "In ogni caso, lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento dell'oggetto sociale, dovranno essere realizzate unicamente con riguardo alle finalità istituzionali degli enti locali soci".

SCRIP S.p.A. ha assunto le odierne denominazione e perimetrazione dell'oggetto sociale a seguito della riorganizzazione societaria di Consorzio Cremasco S.p.A., società costituita il 16.10.1994 attraverso la trasformazione del preesistente Consorzio Cremasco.

Avuto riguardo all'art. 4, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016, la società espleta la propria attività a livello sovracomunale, per conto e nell'interesse dei Comuni dell'intero bacino territoriale del cd. "Cremasco" (la compagine sociale è formata da 52 Comuni oltre alla Provincia di Cremona).

In tale veste, l'attività di SCRIP S.p.A. ricade in più d'una delle categorie individuate dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, ed in particolare:

- nel quadro della lettera a), e dunque della produzione di servizi d'interesse generale, la società concorre all'erogazione del servizio idrico integrato, quale società patrimoniale proprietaria di parte della rete e degli impianti assegnati in uso a Padania Acque S.p.A. (permane in capo ad SCRIP la gestione dei rapporti con i soggetti terzi, a tutela del patrimonio indisponibile destinato al servizio pubblico);

- parimenti nel quadro della lettera a), la società si occupa di gestire il canile sovracomunale ed i 54 impianti fotovoltaici collocati presso edifici di proprietà dei Comuni, per una potenza complessiva installata di 2,4 MW;
- sotto altro profilo, in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato con la controllata Biofor Energia s.r.l., SCRP gestisce l'impianto, sito nel territorio di Castelleone, di produzione d'energia elettrica e termica dalla combustione del biogas generato dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (forSU), degli effluenti zootecnici e delle biomasse vegetali, parte integrante della dotazione impiantistica per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani contemplata dal piano provinciale dei rifiuti di Cremona;
- ancora, sempre nel quadro della lettera a), mediante la controllata SCS s.r.l., SCRP partecipa alla compagine sociale di LGH S.p.A., società multiutility, gestore dei servizi di distribuzione del gas naturale ed igiene ambientale in una significativa parte del Cremasco, ed in particolare per il Comune di Crema, primo azionista di SCRP;
- nel quadro della lettera d), SCRP si occupa dell'autoproduzione di servizi strumentali per conto dei Comuni soci, da ultimo la progettazione, realizzazione e messa in opera del "progetto varchi territoriali", ovvero un sistema di videosorveglianza su base sovracomunale, composto da un apparato coordinato ed integrato di varchi elettronici installati nei principali punti di accesso agli abitati degli enti locali coinvolti;
- nel quadro della lettera e), a fronte dell'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 33ter, legge 221/2012, nelle more della qualificazione ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 50/2016, SCRP espleta le funzioni di centrale di committenza e di fornitore di servizi ausiliari di committenza per conto ed a favore dei Comuni soci (tra le procedure delegate ad SCRP, vi sono: la procedura di gara di dialogo competitivo per l'affidamento dei servizi ambientali dei Comuni del Cremasco; le procedure di gara per l'affidamento, da parte del Comune di Crema, della concessione di gestione del centro natatorio comunale, della gestione della pubblica illuminazione ed impianti semaforici in regime di partenariato pubblico privato, della gestione e riqualificazione del bocciodromo comunale, della realizzazione della nuova pista d'atletica della frazione di Ombriano, della realizzazione della nuova stazione degli autobus in connessione con la stazione ferroviaria cittadina; la gara per l'affidamento del servizio mensa del Comune di Madignano).

Alla luce delle considerazioni che precedono, data la sussumibilità dei servizi svolti da SCRP alle attività di cui alle lettere a), d) ed e) dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. 175/2016, nonché all'art. 4, comma 7, Decreto cit. (con riferimento alla produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili), si ravvisa la sussistenza della condizione di cui all'art. 4, comma 1, D.Lgs.

175/2016, poiché SCRP è concretamente incaricata di produrre servizi (pubblici, strumentali e di committenza) strettamente necessari alla finalità istituzionali dei Comuni soci.

Pertanto, con riferimento alla gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica, di proprietà della controllata Biofor Energia s.r.l., si rileva, inoltre, che, nelle more dell'attivazione degli ambiti territoriali ottimali su base provinciale, i Comuni mantengono la competenza nell'organizzazione e gestione dei servizi ambientali, come stabilito dall'art. 198, D.Lgs. 152/2006 (ed in tal senso confermato con parere n. 20/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia)

Con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, non risultano percorribili né l'internalizzazione, in capo ai singoli Comuni, né l'esternalizzazione, mediante concessione a terzi, delle attività svolte da SCRP.

In primo luogo, poiché talune attività della società non possono essere demandate né ai singoli Comuni, né ad operatori privati: è il caso della proprietà di reti ed impianti idrici d'interesse sovracomunale (non divisibili tra i Comuni, non cedibili a terzi), così come dell'attività di centrale di committenza (ai sensi dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016, nessuno dei Comuni soci può bandire direttamente gare oltre le limitate soglie e casistiche fissate dai primi due commi del citato art. 37 del codice dei contratti pubblici).

In secondo luogo, quanto all'espletamento dei servizi pubblici locali e strumentali dianzi illustrati, SCRP svolge i servizi su un vasto bacino, per dimensioni demografiche ed estensione territoriale, assicurando un'efficiente gestione data dalle economie di scala e dalla cooperazione tra i 52 Comuni soci.

Con riferimento all'art. 5, comma 2, SCRP genera i propri ricavi attraverso, essenzialmente, la percezione della componente tariffaria del servizio idrico integrato di remunerazione del capitale investito riferita alle reti ed impianti di sua proprietà, dai corrispettivi applicati ai Comuni a fronte dei servizi loro resi, dalla commercializzazione dei "certificati verdi" correlati alla produzione d'energia elettrica del gestito impianto di Biofor Energia, dalla corresponsione degli incentivi alla produzione d'energia elettrica mediante i pannelli fotovoltaici, nonché, infine, dai proventi finanziari derivanti dalla partecipazione in LGH S.p.A. per il tramite di SCS s.r.l.. Pertanto, al fuori dei corrispettivi riconosciuti per i servizi prestati da SCRP, le amministrazioni socie non erogano contributi in conto capitale od in conto esercizio, né altre forme di finanziamento qualificabili come aiuti di stato.

### 2.3 Consorzio It s.r.l.

Ai sensi dell'art. 3 dello statuto, la società ha per oggetto:

*"- fornitura di software e consulenza informatica;*



- fornitura di hardware, anche mediante mandati di agenzia, e consulenza sui sistemi hardware;
- ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul territorio e la popolazione residente; elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale;
- consulenza amministrativa e gestionale, controllo di gestione e controllo di qualità;
- analisi organizzative e valutazione del personale;
- elaborazione di dati contabili e di dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
- progettazione e valutazione di sistemi di sicurezza sul lavoro e ambientali;
- formazione e gestione di banche dati per conto proprio di soci e di terzi;
- realizzazione e gestione di infrastrutture per la trasmissione di contenuti multimediali;
- implementazione di sistemi di gestione aziendale per la qualità;
- supporto alla realizzazione di Carte di Servizi;
- supporto alla progettazione e realizzazione e gestione di sistemi di rilevazione e valutazione della qualità attesa e percepita e del posizionamento aziendale rispetto al mercato;
- progettazione di base dati cartografici e delle reti tecnologiche;
- realizzazione di cartografie informatizzate;
- fornitura di software di base e applicativi per la gestione della cartografia, dei dati catastali, delle pratiche edilizie, dei PRG/PGT e dei tributi;
- gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per le applicazioni inerenti le reti tecnologiche;
- supporto organizzativo per l'introduzione e l'avvio del S.I.T.;
- supporto per la connessione del S.I.T. alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, province, Comuni, ecc.);
- acquisizione di dati in campo relativi alle reti tecnologiche;
- studi di fattibilità per l'ottimizzazione di reti tecnologiche;
- supporto per la connessione del SIT alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, Province, Comuni ecc.);
- analisi ambientali e sistemi di gestione ambientale con riferimento alle norme UNI EN ISO 14000/96 e/o al Regolamento EMAS e successive evoluzioni normative;
- sistemi integrati Qualità/Sicurezza/Ambiente;
- progettazione e realizzazione di interventi formativi interaziendali o all'interno di singole aziende o Enti;
- gestione ed erogazione di servizi tecnici per i Comuni"

La società svolge attività di consulenza e progettazione di servizi ed infrastrutture tecnologiche per i Comuni soci, con riguardo a software, hardware ed assistenza.

In particolare, per conto dei Comuni soci, Consorzio It provvede: all'implementazione della rete di banda larga, alla centralizzazione degli applicativi mediante server informatico sovracomunale, alle soluzioni di "disaster recovery" per assicurare la continuità dei servizi informativi e la protezione dei dati in conformità alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, alla gestione del "progetto Icaro" per la registrazione on line delle nascite, allo sviluppo dello sportello unico attività produttive virtuali per la gestione on line delle pratiche, alla gestione del sistema informativo territoriale ed in generali ai servizi cartografici connessi alle funzioni di pianificazione dei Comuni soci.

Le descritte attività appaiono senz'altro inquadrabili come servizi strumentali all'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni soci, riconducibili quindi alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 175/2016.

Consorzio It funge quindi da braccio operativo per la costante evoluzione tecnologica dei Comuni soci e la messa in rete dei rispetti apparati informativi.

Alla luce di quanto riferito, la società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei Comuni soci, poiché i servizi informatici dalla stessa resi sono materialmente preordinati all'esercizio delle funzioni amministrative in capo agli enti.

Con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, l'attività di Consorzio It non appare utilmente espletabile direttamente dai Comuni, in quanto privi delle professionalità necessarie. I servizi resi da Consorzio It potrebbero essere, in parte, esternalizzati, ma verrebbero meno le economie di scala date dall'estensione territoriale dell'attività della società (che opera nell'intera provincia di Cremona, essendo partecipata da SCRP e Padania Acque), nonché il pieno controllo sui sistemi informativi da parte dei Comuni soci.

Ad ogni buon conto l'economicità degli affidamenti assentiti a Consorzio It è oggetto di puntuale e preventiva verifica da parte dei Comuni interessati, a ciò tenuti dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

#### 2.4 SCS s.r.l.

La società svolge l'attività di holding dei Comuni cremaschi per la partecipazione nel capitale di LGH S.p.A., della quale detiene il 4,433% del capitale sociale.

SCS s.r.l. è dunque la società veicolo attraverso la quale i Comuni cremaschi concorrono ad esercitare il ruolo di partner di minoranza di A2A S.p.A. (socio di maggioranza assoluta di LGH S.p.A.), in coordinamento con gli altri partner minoritari, ovvero AEM Cremona S.p.A. (per il Comune di Cremona), ASM Pavia S.p.A. (per il Comune di Pavia), Astem S.p.A. (per il Comune di Lodi) e Cogeme S.p.A. (per i Comuni dell'ovest bresciano), già soci fondatori della multiutility Linea Group Holding – LGH S.p.A. e partecipi, con SCS s.r.l., all'accordo di

partnership industriale e societaria in forza del quale A2A S.p.A. ha acquisito il 51% del capitale di LGH.

Nel quadro dell'operazione che ha portato all'alleanza industriale e societaria con A2A gli originari soci pubblici di LGH hanno sottoscritto, il 4.8.2016, un apposito sub-patto parasociale, avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner di minoranza loro riconosciute dall'accordo con A2A.

Le intese raggiunte con le altre società patrimoniali e regolate dal sub-patto del 4.8.2016 presuppongono l'unitarietà del soggetto portatore degli interessi dei Comuni cremaschi e dunque il mantenimento di SCS s.r.l., il cui scioglimento o fusione con SCRP non appaiono percorribili nell'immediato.

Non lo scioglimento, poiché verrebbe meno l'unità soggettiva all'interno del sub-patto, in quanto il 35% del capitale di SCS s.r.l. fa capo al Comune di Crema, per il tramite la holding comunale Cremasca Servizi s.r.l. (società che il Comune di Crema intende peraltro porre in liquidazione).

Non la fusione con la controllante SCRP, poiché ne conseguirebbe una profonda alterazione dei rapporti di forza tra i Comuni soci, in quanto aumenterebbe significativamente il peso percentuale del Comune di Crema.

In conclusione, nelle more dell'individuazione di una soluzione condivisa per il suo superamento, SCS s.r.l. è ad oggi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci in quanto costituisce l'anello di collegamento con LGH, attuale gestore dei servizi di igiene ambientale, distribuzione del gas naturale, teleriscaldamento e telecomunicazione nel territorio della maggior parte dei Comuni soci, *in primis* il Comune di Crema, ovvero servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Peraltro, al tempo stesso l'attività svolta da SCS s.r.l. è riconducibile pure alle ipotesi definite dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché la società è proprietaria e gestore di alcuni impianti fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica installati presso edifici comunali.

## **2.5 Biofor Energia s.r.l.**

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto Biofor Energia s.r.l. "ha ad oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, delle seguenti attività:

- progettazione, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti anche ai fini del recupero energetico;
- progettazione, realizzazione, gestione tecnica ed amministrativa di impianti di produzione e distribuzione energia da fonti alternative.

*Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre:*

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie;*
- assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati;*
- contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo".*

La società è stata costituita con il socio privato Agri Milfi Partecipazioni s.r.l. al fine di realizzare e gestire un impianto di produzione d'energia elettrica e termica dalla combustione del biogas generato dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (forSU), degli effluenti zootecnici e delle biomasse vegetali.

L'impianto, sito nel territorio del Comune di Castelleone (socio di SCRP), oltre alla produzione d'energia elettrica incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, è parte integrante della dotazione impiantistica per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani contemplata dal piano provinciale dei rifiuti di Cremona.

Alla luce di quanto riferito, sebbene la gestione dell'impianto sia demandata ad SCRP, si può comunque ritenere che Biofor Energia s.r.l. sia inquadrabile nel novero delle società di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016, dato che concorre all'espletamento di un segmento del servizio d'interesse generale della gestione dei rifiuti urbani e dunque svolge un'attività strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci di SCRP (ed indirettamente soci di Biofor Energia s.r.l.)

## **2.6 REI s.c.r.l.**

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto *"la società consortile, per la rilevanza pubblica degli obiettivi da essa perseguiti, ha per oggetto: lo sviluppo sostenibile dell'attività economico-produttiva nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona, con particolare riferimento ai criteri dell'innovazione".*

A tal fine, lo stesso art. 2 elenca una lunga serie di attività che possono essere intraprese dalla Società, ed in particolare:

- "accrescere nel territorio cremonese le attività produttive, di ricerca e innovazione, di sviluppo socioeconomico e di formazione";*
- "incentivare e assistere la creazione di nuove attività imprenditoriali";*
- "concorrere alla promozione ed alla crescita di un terziario di più alto livello e orientato ad offrire un'ampia varietà di prestazioni, promuovere studi per l'analisi e la previsione delle*

- tendenze dei settori produttivi con riferimento alle specifiche situazioni locali della provincia di Cremona";
- "promuovere la conoscenza delle potenzialità produttive, lavorative ed insediative presenti nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona, anche attraverso l'attività di ricollocamento e di formazione del personale proveniente da crisi aziendali";
  - "promuovere ed eventualmente realizzare l'istituzione di servizi primari di sostegno sia alle imprese sia agli enti locali, con particolare attenzione alle attività dell'informazione, della valutazione, della certificazione, della formazione professionale e della comunicazione in merito ad ogni probabile consulenza tecnica";
  - "studiare, programmare e gestire iniziative e progetti atti al superamento della fase di declino industriale e della crisi economico produttiva della provincia di Cremona per favorirne un equilibrato sviluppo sociale ed economico nel quadro delle politiche di aiuti alle attività produttive da parte delle realtà produttive locali, provinciali, regionali, nazionali e comunitarie";
  - "individuare e promuovere gli strumenti atti a favorire la nascita di un tessuto artigianale e di piccole e medie imprese; elaborare progetti di fattibilità, mediante incarichi a professionisti, per il recupero di aree produttive dismesse, la creazione di nuove aree, previa trasformazione urbanistica e realizzazione delle inerenti opere anche direttamente, per insediamenti industriali in grado di creare nuova occupazione attraverso l'insediamento di nuove imprese e la diversificazione di imprese esistenti";
  - "ricercare, mediante idonea attività informativa, imprenditori interessati alla realizzazione operativa dei progetti e fornire loro la necessaria consulenza ed assistenza; verificare la realizzazione dei progetti di intervento definiti e programmati anche attraverso accordi di programma con la Regione Lombardia";
  - "offrire informazione ed aggiornamento alle aziende ed agli enti pubblici sulle opportunità finanziarie offerte dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria riguardanti i settori agricolo, industriale, commerciale, dei servizi ed imprenditoriale in genere, con prestazione di assistenza, nel rispetto della normativa sulle libere professioni, alle imprese operanti nel territorio di riferimento dell'Ente di area vasta di Cremona in sede di attuazione dei programmi di intervento, per le riconversioni ed i reinsediamenti industriali ed artigianali, con particolare riferimento all'accesso ai finanziamenti per l'insediamento e la riconversione, ad altri interventi agevolati previsti dalla legislazione statale, regionale o comunitaria, e fornendo, ove necessario, le inerenti prestazioni di servizi, con istruzione delle relative pratiche per finanziamenti e prestiti agevolati, facilitazioni bancarie ed incentivi a nuove imprese";
  - "assistere imprese, enti pubblici e aziende dotate di personalità giuridica pubblica nella pianificazione aziendale e strategica, nella gestione di progetti complessi, servizi consortili, di



*ricerca e sviluppo nonché nella realizzazione di studi di fattibilità, indagini di mercato e piani economici, marketing, campagne promozionali e comunicazioni”.*

L'attività svolta da REI (per come individuata dall'oggetto sociale e concretizzata dai piani approvati dall'assemblea dei soci) appare ragionevolmente ascrivibile alla categoria dei servizi d'interesse generale e dunque riconducibile all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Si tratta, infatti, di una serie coordinata di interventi contraddistinti dalla finalità di promuovere e favorire l'insediamento, la crescita e la permanenza delle imprese nel tessuto economico-produttivo dell'area vasta (o provincia) di Cremona.

Anche tenuto conto delle caratteristiche del territorio d'operatività di REI, è peraltro ragionevole ritenere che buona parte dei servizi erogati dalla società non verrebbero spontaneamente offerti dal mercato, sia per l'assenza di operatori qualificati, sia per la vocazione e sensibilità di REI, che agisce quale braccio operativo e facilitatore delle politiche di sviluppo concertate dai propri soci pubblici e privati.

Avuto riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, la tipologia di attività svolta da REI non appare erogabile mediante gestione diretta in capo agli enti locali soci o, all'opposto, mediante esternalizzazioni a terzi.

Nel primo caso appare verosimile che le amministrazioni socie non dispongano di proprio personale in grado di svolgere le attività specialistiche demandate a REI.

Dal canto suo, l'esternalizzazione non appare percorribile sia per l'assenza di operatori privati che eroghino la medesima attività, sia perché, al pari della gestione diretta, verrebbe completamente snaturata la funzione di REI, ove appare decisivo il costante dialogo pubblico-privato.

Per ciò che concerne la compatibilità con i trattati europei degli apporti finanziari relativi ai contributi ordinari e per progettualità specifiche percepiti da REI, tali erogazioni parrebbero poter trovare legittimazione nella compensazione degli obblighi di servizio pubblico, purché gli atti d'incarico a REI s.c.r.l. siano resi conformi ai principi delineati dalla sentenza c.d. "Altmark", in causa C-280/2000, con la quale la Corte di Giustizia UE ha individuato i criteri per evitare le sovracompensazioni ai gestori di servizi d'interesse generale. Tali criteri guida sono stati recepiti dalla Commissione Europea, con Decisione 2012/21/UE, del 20.12.2011, che assume la compatibilità ed esenzione dell'obbligo di notifica delle compensazioni attribuite in forza di specifici atti d'incarico e dimensionate sul costo netto per l'esecuzione dei servizi.

## 2.7 SCS Servizi Locali s.r.l.

La società operava quale gestore di servizi pubblici locali non a rete per conto del Comune di Crema (gestione del centro natatorio comunale, dei servizi di sosta, della pubblica

illuminazione e del bocciodromo comunale) e di altri Comuni (gestione della pubblica illuminazione nel territorio dei Comuni soci di Bagnolo Cremasco, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cremosano, Dovera, Izano, Madignano, Romanengo e Vaiano Cremasco).

In attuazione del disegno riorganizzativo adottato dal Comune di Crema, nonché della messa in liquidazione a seguito dello scioglimento deliberato il 15.12.2015 dai soci (SCRIP e Cremasca Servizi s.r.l.), SCS Servizi Locali s.r.l. ha proceduto all'integrale dismissione d'ogni sua attività, con il trasferimento del relativo personale.

Con deliberazione assembleare del 27.4.2017 i soci hanno approvato il bilancio finale di liquidazione, dando mandato al liquidatore di provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

La società è pertanto estinta.

#### 2.8 LGH S.p.A.

La società cui il Comune partecipa indirettamente per il tramite di SCRIP e di SCS s.r.l., opera nei settori dell'energia (distribuzione e vendita di gas ed energia elettrica, gestione calore e reti di teleriscaldamento), dell'ambiente (igiene ambientale e gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali) e del c.d. "ICT" (Information, Communication, Technology).

Tenuto conto dell'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, in forza del quale per "società quotate in borsa" si intendono *"le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati"*, così come *"le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati"*, nonché dell'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, secondo cui *"le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015"*, si deve ritenere che il Comune sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione indiretta in LGH.

Invero, anzitutto, alla data del 31.12.2015, LGH risultava aver emesso un prestito obbligazionario del valore nominale di € 300.000.000,00, collocato sul mercato internazionale degli eurobond e quotato nel mercato regolamentato del Lussemburgo.

Inoltre, avuto riguardo all'art. 1, comma 5, D.Lgs. 175/2016, che, salvo diversa espressa e puntuale previsione, sottrae dal campo di applicazione del testo unico le società quotate in borsa, nonché le società dalle stesse partecipate, si deve ritenere che LGH (e le società dalla medesima controllate o partecipate) sia in ogni caso esclusa dal campo d'applicazione degli obblighi conseguenti alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, poiché, in disparte la riferita quotazione dello strumento finanziario costituito dall'eurobond collocato nel

novembre 2013, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, con atto di vendita rep. 21.208, racc. n. 8662, del 4.8.2016, A2A S.p.A., società controllata dai Comuni di Brescia e Milano e quotata alla Borsa di Milano, aveva proceduto ad acquistare il 51% del capitale della società.

In ogni caso, in adesione alle indicazioni espresse dalle linee d'indirizzo adottate con deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, si provvede comunque a dare atto della partecipazione indiretta in LGH, mentre non sussistono i presupposti per dare menzione delle società controllate o partecipate da LGH, in quanto le partecipazioni indirette rilevanti ai fini del D.Lgs. 175/2016 sono esclusivamente quelle possedute per il tramite di società od organismi soggetti al controllo dell'amministrazione pubblica che adotta la revisione (e, nello specifico, la quota del 4,433% di SCS s.r.l. nel capitale di LGH è totalmente inadeguata a dar luogo al controllo, ancorché congiunto, di SCRIP, società controllante SCS s.r.l.).

### **3. Verifica delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016**

Per le ragioni dianzi illustrate non si procede alla verifica con riferimento ad SCS Servizi Locali s.r.l. (la società è stata cancellata a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione, di cui all'assemblea dei soci del 27.4.2017) ed a LGH S.p.A. (la società è qualificabile come "quotata in borsa" e controllata da "quotata in borsa", rispettivamente, in considerazione dell'avvenuto collocamento, nel novembre 2013, di un eurobond quotato in Lussemburgo, nonché dell'assoggettamento al controllo di A2A S.p.A., quotata alla Borsa di Milano, dopo l'acquisto del 51% del capitale sociale perfezionato con atto del 4.8.2016).

#### **3.1 Padania Acque S.p.A.**

***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Padania Acque S.p.A. rientra senza dubbio nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), D.Lgs. 175/2016.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

La Società ha un organo amministrativo collegiale, nella forma di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, incluso il presidente, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 168 (al 31.12.2016).

**C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali**

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di Padania Acque S.p.A..

**D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro**

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, anche prescindendo dall'incidenza sul fatturato dell'Incorporata Padania Acque Gestioni S.p.A., il fatturato medio (escluse le variazioni delle rimanenze e gli incrementi delle immobilizzazioni) è pari ad euro 19.327.815 (più precisamente: euro 46.187.709 per l'anno 2015, euro 5.328.499 per l'anno 2014 ed euro 6.467.237 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, Decreto cit..

**E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti**

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi d'interesse generale.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi sei bilanci approvati, e vale a dire: euro 2.155.796,00 (esercizio 2016); euro 1.006.671 (esercizio 2015); euro 245.719 (esercizio 2014); euro 159.630 (esercizio 2013); euro 221.074 (esercizio 2012); euro 235.778 (esercizio 2011).

**F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

**G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4**

Padania Acque S.p.A. scaturisce essa stessa da un processo di aggregazione che ha portato al superamento della frammentazione verticale ed orizzontale nella gestione del servizio idrico integrato nell'intero ambito territoriale ottimale di Cremona.

### 3.2 SCRIP S.p.A.

**A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016**

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di SCRP S.p.A. è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, commi 2, lettere a), d) ed e), e 7, del D.Lgs. 175/2016.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

La Società ha un organo amministrativo collegiale, nella forma di un Consiglio di Amministrazione costituito da 4 componenti, compreso il presidente, a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 14 (al 31.12.2016).

***C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali***

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di SCRP S.p.A..

***D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro***

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 8.516.727 (più precisamente: euro 8.512.863,00 per l'anno 2015, euro 8.282.229,00 per l'anno 2014 ed euro 8.755.089,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, Decreto cit..

***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

Il presente parametro non trova applicazione in quanto la società eroga servizi d'interesse generale.

In ogni caso, la Società ha registrato utili netti negli ultimi quattro bilanci approvati, e vale a dire: euro 2.940.119,00 (esercizio 2016); euro 120.261,00 (esercizio 2015), euro 131.188,00 (esercizio 2014), euro 197.753,00 (esercizio 2013).

***F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento***

Nell'ottica del contenimento dei costi è intendimento di SCRP procedere, nel corso del 2018, alla fusione per incorporazione della controllata Consorzio It s.r.l. (ad oggi la società non sostiene alcun costo per gli organi di amministrazione e controllo, ma la fusione darebbe luogo a risparmi legati alla riduzione di costi amministrativi, quali ad esempio l'eliminazione delle



duplicazioni nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni di carattere fiscale e previdenziale), nonché alla fusione per incorporazione di SCS s.r.l. o, comunque allo scioglimento della medesima società controllata, con assegnazione della quota in LGH direttamente in capo ad SCRP, previa necessaria intesa tra il Comune di Crema, quale primo socio di SCRP e detentore del 35% (attraverso Cremasca Servizi s.r.l.) di SCS s.r.l., e gli altri Comuni soci di SCRP (e l'opportuna, preventiva, verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle società patrimoniali che, con SCS s.r.l., hanno stipulato il sub-patto parasociale, sottoscritto il 4.8.2016, per l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH).

***G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4***

Per quanto sopra riferito, l'unico servizio a rete di rilevanza economica cui, in parte, concorre SCRP, quale affittuaria e gestore dell'impianto di biodigestione anaerobica di proprietà della controllata Biofor Energia s.r.l., è dato dalla gestione rifiuti (con riguardo al segmento di recupero).

A prescindere dalla mancata attivazione della gestione d'ambito provinciale e dalla non ancora intervenuta conclusione della procedura selettiva svolta dalla stessa SCRP con riferimento al gestore del servizio rifiuti dell'area del Cremasco, si rileva che ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge 27/2012, la realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti non è necessariamente riservata all'affidatario del servizio a rete di gestione rifiuti, di talché non sussiste alcun vincolo normativo di aggregazione.

**3.3 Consorzio It s.r.l.**

***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Consorzio It s.r.l. è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, commi 2, lettera d), del D.Lgs. 175/2016.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

La Società è retta da un amministratore unico a fronte di un numero di lavoratori dipendenti pari a 9 (al 31.12.2016).

***C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali***

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di Consorzio It s.r.l..

*D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.286.259,67 (più precisamente: euro 1.417.011,00 per l'anno 2015, euro 1.347.322,00 per l'anno 2014 ed euro 1.094.446,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, Decreto cit.

*E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*

L'ipotesi non ricorre perché Consorzio It s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo gli esercizi 2014 (utile netto di euro 1.958) e 2012 (utile netto di euro 19.097), fronte delle perdite registrate nei bilanci degli esercizi sociali degli anni 2016, 2015 e 2013, nonché, invece, dell'utile netto conseguito con il bilancio 2011 (euro 215).

*F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento*

Nell'ottica del contenimento dei costi è intendimento di SCRP procedere, nel corso del 2018, alla fusione per incorporazione della controllata Consorzio It s.r.l. (ad oggi la società non sostiene alcun costo per gli organi di amministrazione e controllo, ma la fusione darebbe luogo a risparmi legati alla riduzione di costi amministrativi, quali ad esempio l'eliminazione delle duplicazioni nella tenuta della contabilità e nelle dichiarazioni di carattere fiscale e previdenziale).

*g) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4*

La peculiarità dell'attività di Consorzio It non consente di procedere all'aggregazione con altre società operanti nel medesimo settore perché verrebbe meno la natura "in house" della società e quindi la legittimazione all'affidamento diretto dei servizi informatici e tecnologici ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 192 del D.Lgs. 50/2016.

### 3.4 SCS s.r.l.

*A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016*

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di SCS s.r.l. è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4, commi 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016, poiché la società è strumento per la partecipazione, quale partner minoritario, all'accordo di partnership industriale e societaria tra LGH ed A2A, in forza del quale le società patrimoniali (tra cui SCS s.r.l.) originarie socie di LGH S.p.A. permangono quali azioniste di minoranza nel capitale della società multiservizi passata sotto il controllo di A2A S.p.A..

Al tempo stesso la società rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché è proprietaria e gestisce alcuni impianti fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica installati presso edifici comunali.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

La società è priva di dipendenti ed amministrata congiuntamente (e gratuitamente) dai soci SCRP e Cremasca Servizi s.r.l..

L'assenza di dipendenti non è di per se stessa indice di inefficienza. Al proposito giova richiamare la costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

***C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali***

Il Comune non è titolare di alcuna altra partecipazione avente oggetto sociale analogo o simile a quello di SCS s.r.l..

***D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro***

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 41.735 (più precisamente: euro 17.370,00 per l'anno 2015, euro 33.795,00 per l'anno 2014 ed euro 74.040,00 per l'anno 2013) e dunque

inferiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quinq</sup>ues, Decreto cit..

Senonché, avuto riguardo ai proventi percepiti quale socia di LGH, SCS s.r.l. ha ricevuto dividendi pari ad euro 606.149 nell'anno 2015, ad euro 723.760 nell'anno 2014 ed euro 452.350 nell'anno 2013.

***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

In disparte del concorso di SCS s.r.l. all'erogazione dei servizi d'interesse generale espletati dalla partecipata LGH S.p.A., l'ipotesi non ricorre perché SCS s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo tutti gli ultimi cinque bilanci: euro 4.289.140 nell'anno 2016; euro 547.021 nell'anno 2015; euro 705.608 nell'anno 2014; euro 448.595 nell'anno 2013; euro 762.324 nell'anno 2012 (euro 923.551 nell'anno 2011);

***F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento***

Come s'è già riferito, SCS s.r.l. è direttamente amministrata dai soci, sicché, con riguardo agli organi sociali, l'unico costo sostenuto è quello dell'organo di controllo e revisione contabile (euro 1.456 annui, come da bilanci 2016 e 2015).

Ciò non di meno, è intendimento della controllante SCRIP addivenire alla fusione per incorporazione di SCS s.r.l. o, comunque, allo scioglimento della medesima società controllata, con assegnazione della quota in LGH direttamente in capo ad SCRIP, previa necessaria intesa tra il Comune di Crema, quale primo socio di SCRIP e detentore del 35% (attraverso Cremasca Servizi s.r.l.) di SCS s.r.l., e gli altri Comuni soci di SCRIP (e l'opportuna, preventiva, verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle società patrimoniali che, con SCS s.r.l., hanno stipulato il sub-patto parasociale, sottoscritto il 4.8.2016, per l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH).

***G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4***

SCS s.r.l. ha già preso parte ad un importante processo di aggregazione tra società operanti nel settore dei servizi pubblici a rete, dapprima con l'ingresso in LGH S.p.A., successivamente attraverso la partnership industriale e societaria tra LGH ed A2A.

### **3.5 Biofor Energia s.r.l.**

***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

Come si è avuto modo di precisare, l'attività di Biofor Energia s.r.l. è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), e comma 7, del D.Lgs. 175/2016.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

La società è priva di dipendenti ed amministrata (gratuitamente) da un amministratore unico. L'assenza di dipendenti non è di per se stessa indice di inefficienza. Al proposito giova richiamare la costante interpretazione della portata del medesimo criterio già presente nell'art. 1, comma 611, legge 190/2014, che è stato ripetutamente interpretato dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati ovvero incaricati di assicurare la concreta operatività delle società, con risparmio sull'altrimenti ben più dispendioso costo del lavoro dei dipendenti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015).

***C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali***

Il Comune non partecipa, direttamente od indirettamente, ad altra società che abbia la proprietà di un impianto di produzione d'energia elettrica dal recupero di rifiuti e biomasse, situato nell'area del Cremasco.

***D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro***

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Ciò premesso, il fatturato medio è pari ad euro 1.253.666,67 (più precisamente: euro 1.230.000,00 per l'anno 2015, euro 1.296.000,00 per l'anno 2014 ed euro 1.235.000,00 per l'anno 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, Decreto cit..

***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

In disparte del concorso di Biofor Energia s.r.l. all'erogazione del servizio d'interesse generale di trattamento, recupero e smaltimento della "forsu", l'ipotesi non ricorre perché Biofor Energia s.r.l. ha chiuso con un risultato positivo tutti gli ultimi cinque bilanci: euro 26.617 nell'anno 2016; euro 28.053 nell'anno 2015; euro 32.616 nell'anno 2014; euro 42.050 nell'anno 2013; euro 39.318 nell'anno 2012.

***F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento***

I costi di funzionamento sono già stati oggetto di razionalizzazione, tant'è che la società non sopporta costi per l'organo amministrativo e l'organo di controllo, mentre l'operatività dell'impianto viene garantita dal personale di SCRP, in forza del contratto d'affitto d'azienda stipulato tra Biofor Energia e la stessa SCRP.

***G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4***

In esecuzione dell'indirizzo deliberato dai soci all'atto della nomina dell'odierno Consiglio di Amministrazione di SCRP, la società controllante, d'intesa con il socio privato Agri Milfi Partecipazioni s.r.l., intende procedere alla cessione dell'intero capitale sociale di Biofor Energia, così come del contratto di gestione dell'impianto.

Tenuto conto degli obblighi di ricorso a procedure ad evidenza pubblica, la cessione dovrebbe auspicabilmente verificarsi entro la metà del 2018 (sempre che vi siano operatori interessati all'ingresso nella società o comunque a rilevare proprietà e gestione dell'impianto, con azzeramento d'ogni partita debitoria a carico di SCRP).

**3.6 Reindustria s.c.r.l**

***A) - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, D.Lgs. 175/2016***

Per quanto riferito REI s.c.r.l. rientra nella categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

***B) - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti***

Sebbene REI abbia un organo amministrativo formato da 11 componenti, a fronte di 5 lavoratori alle dipendenze della società, siffatta condizione non appare sintomo di inefficienza per due ordini di motivi: in primo luogo, poiché gli amministratori non percepiscono alcun compenso; in secondo luogo, poiché la composizione del C.d.A. rispecchia il peculiare ruolo dell'organo amministrativo di REI, che funge da stabile tavolo di concertazione grazie alla presenza di tutte le amministrazioni socie ed al coinvolgimento dei più rappresentativi attori privati. Siffatte considerazioni paiono trovare conforto in una serie di pareri emanati dalle



Sezioni Regioni di Controllo della Corte dei Conti (cfr., in particolare: Corte Conti - Sezione Controllo per l'Emilia Romagna, parere 15/2017; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 296/2016; Corte Conti - Sezione Controllo per la Lombardia, parere 424/2015), che hanno inteso l'analogo criterio già presente nell'art. 1, comma 609, legge 190/2014, quale misura volta a contenere i costi di funzionamento delle società e, di conseguenza, concretamente soddisfatta anche in presenza di organi amministrativi non remunerati.

***C) - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali***

Il Comune non partecipa, direttamente od indirettamente, ad altra società che svolga la medesima attività di REI s.c.r.l..

***D) - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro***

Visto il combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, D.Lgs. 175/2016, il fatturato medio viene determinato con riferimento al triennio precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 (e quindi ai bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015), nonché con dimezzamento della soglia ad euro 500.000,00.

Dall'esame del conto economico dei bilanci degli anni 2013, 2014 e 2015 emerge che il fatturato medio è risultato pari ad euro 542.318 (nello specifico: euro 494.786 nel 2015; euro 521.908 nel 2014; euro 610.260 nel 2013) e dunque superiore alla soglia di euro 500.000,00 stabilita dal summenzionato combinato disposto dell'art. 24, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12<sup>quiquies</sup>, Decreto cit..

***E) - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti***

REI non rientra nel relativo campo d'applicazione poiché è gestore di servizi di interesse generale. In ogni caso la Società ha chiuso con un risultato positivo tre degli ultimi cinque esercizi, ovvero i bilanci del 2016 (utile di euro 81), 2015 (utile di euro 3.073) e 2012 (utile di euro 988), di contro, registrato un risultato negativo nel 2014 (perdita di euro 7.854) e nel 2013 (perdita di euro 11.414).

***F) - necessità di contenimento dei costi di funzionamento***

In disparte della gratuità dell'operato del Consiglio di Amministrazione, REI ha già proceduto ad un importante intervento di razionalizzazione attraverso la fusione con il Consorzio Cremasco Ricerche, che, a decorrere dal 2016, ha consentito il conseguimento di risparmi di costi stimati in euro 37.000 su base annua.

*G) - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4*

La Società (che comunque presta la propria attività nell'intero territorio provinciale) non eroga un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, cosicché non sussiste alcun obbligo d'organizzazione e gestione del servizio a livello d'ambito ottimale.

Pertanto, in coerenza con l'indirizzo deliberato dai soci di SCRP, è intendimento di quest'ultima rafforzare la collaborazione con REI s.c.r.l. (sebbene SCRP ne detenga una quota sostanzialmente simbolica), nonché, unitamente a REI, con l'Associazione Cremasca Studi Universitari, per favorire l'insediamento e sviluppo di nuove imprese nel territorio cremasco.

#### **4. Esiti ed obiettivi finali della revisione**

4.1 In considerazione delle considerazioni ed analisi dianzi esposte, il Comune di Vailate ritiene di dover mantenere le seguenti partecipazioni societarie (dirette ed indirette):

- Padania Acque S.p.A.
- SCRP S.p.A.
- Consorzio It s.r.l.
- BIOFOR ENERGIA s.r.l.
- SCS s.r.l.
- REI s.c.r.l.
- LGH S.p.A. (per il tramite di SCS s.r.l. e ferma restando la parziale e limitata applicazione del D.Lgs. 175/2016, in quanto società quotata in borsa)

4.2 Il Comune assume quali obiettivi di razionalizzazione:

- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di Consorzio It s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A. (con l'obiettivo di conseguire risparmi sui costi amministrativi di gestione per via del superamento di alcune duplicazioni);
- entro un anno dall'adozione della presente revisione, la cessione della quota di SCRP S.p.A. nel capitale di Biofor Energia s.r.l. o, comunque la cessione ad un terzo della proprietà e gestione dell'impianto, nonché del relativo indebitamento (la gestione dell'impianto di biodigestione anaerobica produce utili, quindi la cessione risponde alla sola esigenza di semplificazione e rafforzamento patrimoniale di SCRP S.p.A.);

- entro un anno dall'adozione della presente revisione, verrà valutata l'eventuale fusione per incorporazione di SCS s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A. o, in alternativa, lo scioglimento di SCS s.r.l., purché intervenga la necessaria intesa tra il Comune di Crema e gli altri Comuni soci di SCRP S.p.A., nonché previa verifica dell'assenza di preclusioni da parte delle altre società patrimoniali partecipanti del sub-patto parasociale del 4.8.2016 avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di partner minoritari di LGH S.p.A. (la dismissione di SCS s.r.l. consentirebbe risparmi per l'eliminazione dei costi amministrativi di gestione, già fortemente contenuti, come sopra illustrato).

Consiglio Comunale del 30 settembre 2017

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.  
24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal  
D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione  
partecipazione possedute

*Allegato B – PARERE REVISORE DEI CONTI*

ALLEGATO ALLA DELIBERA ..... CC  
N. 28 ..... DEL 30 SET 2017

IL SINDACO  
F. P. Paolo Palladini

IL VICE SEGRETARIO  
F. S. dott.ssa Nadia Fontana

N. 4281/4-6  
del 23/09/2017

COMUNE DI VAILATE  
Provincia di Cremona

Alla c. att. del Sindaco signor PAOLO PALLADINI  
Alla c. att. del Responsabile servizi ragioneria dott.ssa NADIA FONTANA

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute

Il Revisore dei conti dottor Brocchi Gian Luigi,

in ottemperanza alla richiesta ricevuta in data 19 settembre 2017 di esprimere parere in ordine alla proposta di delibera di cui all'oggetto, da sottoporre al Consiglio Comunale in data 30 settembre p.v.

- Visto l'art. 239 del D. Lgs. N. 26/2000 in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Visto l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Vista l'analisi tecnica sulle singole società partecipate dal comune di Vailate (Cr), dettagliata per ciascuna partecipazione posseduta alla data del 23 settembre 2016, e l'esito della ricognizione istruita dai servizi ed uffici comunali competenti;
- Considerato che la ricognizione in parola, così come disposto dall'art. 24 D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 è stata effettuata in aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione già adottato dall'Ente in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 6512, L. 23/12/2014, n. 190;
- Preso atto che il Comune di Vailate, alla data del 23 settembre 2016, partecipa direttamente alle seguenti società:
  - \* Padania Acque S.p.A. nella misura del 1,07803% del capitale sociale, corrispondente a n. 699.670 azioni, ciascuna del valore nominale di € 0,52
  - \* Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A. (in breve SCRP S.p.A.) nella misura del 2,24% del capitale sociale, corrispondente a n. 8.960 azioni ciascuna del valore nominale di € 5,00

e indirettamente nelle seguenti società:

- ± SCS Servizi Locali s.r.l. partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65,01% e da Cremasca Servizi s.r.l. per il restante 34,99%
- ± Consorzio Informatica e Territorio - Consorzio IT. s.r.l., nella misura del 90% del capitale sociale
- ± Biofor Energia s.r.l., società pubblico-privata, partecipata da SCRP S.p.A. per il 50%, titolare e gestore di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse sito in Castelleone
- ± S.C.S. S.r.l., partecipata da SCRP S.p.A. nella misura del 65% del capitale sociale e da Cremasca Servizi s.r.l. (holding del Comune di Crema) per il restante 35%
- ± LGH S.p.A., per il tramite di SCS s.r.l., nella misura di 8.400.511 azioni, ciascuna del valore nominale di € 1,00 ciascuna, pari al 4,433% del capitale sociale
- ± Reindustria s.c.r.l. partecipata allo 0,34% (valore nominale della quota € 725,09)

- Preso inoltre atto che

A) della esaminata ricognizione e dalle conclusioni dell'analisi tecnica emerge che il Comune di Vailate propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie (dirette ed indirette):

-Padania Acque S.p.A. perché la società è gestore del servizio idrico in tutto il territorio provinciale e dunque produce un servizio di interesse economico generale

-Società Cremasca Reti Patrimonio S.p.A. (in breve SCRP S.p.A.) perché la società esplica la propria attività a livello sovra comunale, per conto e nell'interesse dei Comuni dell'intero bacino territoriale del c.d. Cremasco

-Consorzio Informatica e Territorio - Consorzio IT. s.r.l. perché la società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei comuni soci in quanto i servizi informatici dalla stessa resi sono materialmente preordinati all'esercizio delle funzioni amministrative degli enti

-SCS Servizi Locali s.r.l. in quanto oggi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci essendo l'anello di collegamento con la società LGH, attuale gestore di servizi di interesse generale nel territorio dei comuni soci

-Reindustria s.c.r.l. perché opera interventi contraddistinti dalla finalità di promuovere e favorire l'insediamento, la crescita e la permanenza delle imprese nel tessuto economico-produttivo della provincia di Cremona e assistendo imprese, enti pubblici e aziende del territorio



svolge un'attività ragionevolmente ascrivibile nella categoria dei servizi di interesse generale

-LGH S.p.A, che opera nei settori dell'energia e dell'ambiente, società quotata e per questa natura sottratta dal campo di applicazione del D. Lgs. 175/2016.

società tutte che verificano puntualmente i presupposti di cui agli artt.4 e 5 del D.Lgs 175/2016 e rispondono, in senso proprio o lato, ai requisiti di cui all'art. 20 comma 2 della medesima norma;

B) il Comune di Vailate si propone inoltre, in ottemperanza degli obiettivi di razionalizzazione promossi dalla recenti disposizioni di cui ai D.Lgs. 190/2014 e D.Lgs. 175/2016, e nei tempi previsti dalla norma stessa (entro un anno dall'adozione della delibera)

-la fusione per incorporazione di Consorzio IT s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A.

-la cessione della quota si SCRP S.p.A. nel capitale di Biofor Energia s.r.l. o comunque la cessione ad un terzo della proprietà e gestione del patrimonio sociale

-la fusione per incorporazione di SCS s.r.l. nella controllante SCRP S.p.A. o, in alternativa, fatte salve le necessarie intese con altri soci, lo scioglimento di SCS s.r.l.

- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

- Visti lo Statuto ed il Regolamento dell'Ente

tutto ciò premesso il Revisore

#### E S P R I M E

parere favorevole all'approvazione della proposta deliberativa come formulata nel documento "Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ex art. 1 comma 612 legge 190/2014, a valere quale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 175/2016" in ordine al mantenimento delle partecipazioni di cui al precedente § A) e alla dismissione in vario modo di quelle elencate al precedente § B) e


#### INVITA L'ENTE

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Il Revisore dei Conti

*[Handwritten signature]*



Quinzano d'Oglio, li 21/09/2017



Oggetto: Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Riassetto e razionalizzazione di SCRP S.p.A. e delle società da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in capo a Consorzio It S.r.l.

## Allegato B

## Relazione



# COMUNE DI VAILATE

## RAZIONALIZZAZIONE P E R I O D I C A EX ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175

Adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# COMUNE DI VAILATE

## INDICE

### 1) Partecipazioni dirette

- 1.1 - Padania Acque S.p.A. . . . . .pag. 02
- 1.2.- S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A.  
in liquidazione . . . . .pag. 06

### 2) Partecipazioni indirette

- 2.1. - GAL Terre del Po S.C. a r.l.. . . . .pag. 07
- 2.2.- GAL Oglio Po SCARL. . . . .pag. 07
- 2.3.- Società Cremasca Servizi S.r.l. e, mediante questa,  
LGH S.p.A. . . . .pag. 08
- 2.4.- Consorzio Informatica Territorio S.p.A. .pag. 09
- 2.5.- Rei - reindustria innovazione societa' consortile  
a r.l.. . . . .pag. 12
- 2.6.- Biofor Energia S.r.l. . . . .pag. 12

### 3) Piano di razionalizzazione

- 3.1- Il piano e le sue ragioni. . . . .pag.12
- 3.2.- La esecuzione del piano . . . . .pag.15

\*\*\*

## 1. Partecipazioni dirette.

### 1.1. - Padania Acque S.p.A.

Padania Acque ha sede in Cremona, alla via del Macello 14, Codice Fiscale 00111860193, con amministrazione pluripersonale collegiale, e ha per oggetto sostanzialmente il servizio idrico, e tutte le attività ad esso connesse.

# COMUNE DI VAILATE

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 33.749.473,16, suddiviso in 64.902.833 azioni del valore nominale di euro 0,52.

Il Comune detiene 699.670 azioni, pari a nominali 363.828,40 euro. Per conseguenza, è socio nella misura dello 1,07803 %.

Sussistono le seguenti condizioni:

- 1) soddisfacente indice di copertura dei debiti;
- 2) numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- 3) svolgimento di attività non analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
- 4) fatturato medio nel triennio precedente non inferiore a cinquecentomila euro;
- 5) risultato non negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) non necessità di azioni di aggregazione;
- 7) indice di redditività soddisfacente.

La compagine è assoggettata al cosiddetto controllo analogo, ed è affidataria *in house* del servizio idrico integrato dell'*ambito territoriale ottimale* della Provincia di Cremona. L'affidamento, avente durata di trent'anni a decorrere dal 1 gennaio 2014, è regolato dalla convenzione di gestione stipulata il 31 marzo 2017. Si tratta di un servizio di interesse economico generale.

Alcuni numeri, pubblicati con il bilancio al 31 dicembre 2018, consentono di comprendere le dimensioni del servizio reso:

- S.I.I. completo per tutto il comparto idrico provinciale cremonese (115 Comuni);
- totale addetti: 179
- totale clienti attivi acquedotto: euro 156.313,00
- volume di acqua immesso in rete: circa 39,90 milioni di mc
- volume trattato depurazione-fognatura: circa 51,10 milioni di mc
- volume fatturato acquedotto: circa 27,5 milioni di mc
- volume fatturato fognatura: circa 25,4 milioni di mc
- volume fatturato depurazione: circa 24,8 milioni di mc
- utile di esercizio: euro 4.473.463,00, conseguito dopo aver effettuato ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per euro 593.515,00, delle immobilizzazioni materiali per euro 7.118.828,00; dopo aver iscritto, a titolo di imposte correnti, IRES per euro 1.598.257,00, IRAP per euro 485.055,00, nonché addebitato, a titolo di saldo delle movimentazioni intervenute nelle imposte differite e anticipate, euro 36.062,00.

A fronte di un incremento tariffario annuo del 4,96%, il margine operativo lordo è salito del 21,3%. Gli investimenti hanno dato genesi a una crescita dell'83,9%, passando da circa 13,1 milioni di euro del precedente esercizio a circa 24,1 milioni di euro.



## COMUNE DI VAILATE

I ricavi delle vendite e prestazioni, nel 2018, assommano ad euro 47.898.622,00, così suddivisi:

- ricavi vendite gestione acqua: euro 21.151.150,00
- ricavi prestazioni acqua: euro 1.165.919,00
- ricavi gestione depurazione: euro 16.604.555,00
- ricavi gestione fognatura: euro 5.962.185,00
- ricavi prestazioni diverse: euro 215.718,00.

Nell'esercizio in commento, la compagine ha realizzato alcuni obiettivi di primaria importanza ai fini della cura dell'interesse pubblico:

- 1) realizzazione della prima parte di un progetto finalizzato ad un sistema di supervisione di ultima generazione, volto a monitorare e gestire in tempo reale tutti gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione da un'unica sala controllo centralizzata;
- 2) conseguimento della certificazione UNI EN ISO 22000 *Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare*, relativo alla filiera di captazione, trattamento e distribuzione dell'acqua potabile;
- 3) sperimentazione, con riferimento all'acquedotto, di un progetto innovativo per la ricerca delle perdite, mediante una tecnica di pre localizzazione satellitare;
- 4) introduzione di nuovi macchinari per la disidratazione dei fanghi di depurazione, che consentono una migliore performance del grado di sostanza secca, con conseguente riduzione dei quantitativi di fango smaltiti;
- 5) introduzione di software per il controllo del processo biologico.

Inoltre, sono in corso altre sperimentazioni volte a massimizzare la cura dell'interesse pubblico. Si aggiungano le modifiche intervenute all'assetto organizzativo, che consentono di migliorare il servizio reso.

Nell'ambito territoriale dei comuni soci – che grazie a Padania Acque può essere considerato un *unicum* -, la controllata ha svolto nell'esercizio passato i seguenti interventi:

- Realizzazione della fognatura in via Santo Stefano a Bagnolo Cremasco;
- Automazione e tele gestione degli impianti di potabilizzazione a Castelleone;
- Interventi di grigliatura dell'ingresso m), e di miglioramento della tettoia San Martino, per quel che concerne l'impianto di depurazione di Castelveverde;
- Realizzazione di un nuovo depuratore, di una fossa Imhoff e di un tratto fognario dal centro abitato al nuovo depuratore, in Cella Dati;
- Manutenzione straordinaria del depuratore Serio 1, nonché revisione e tele gestione degli impianti nel secondo lotto, per il Comune di Crema;
- Rifacimento della fognatura di via Marconi in Grontardo;
- Rifacimento di tronchi di fognatura di vicolo Tezzone ad Offanengo;
- Realizzazione dello scolmatore delle acque meteoriche di via Mazzini a Pescarolo ed Uniti;
- Costruzione di nuove vasche a terra per l'acquedotto di Piadena;
- Estensione della rete idrica alla frazione Ca' de Gatti, in Pieve d'Olmi;

# COMUNE DI VAILATE

- Interventi per la risoluzione del problema degli scarichi indepurati, in Quintano e Vescovato;
- Intervento per la separazione delle acque nere nell'area industriale di San Giovanni in Croce;
- Realizzazione dell'adduttrice per Torlino Vimercati;
- Opere di efficientamento e rifacimento delle fognature in Vailate;
- *Revamping* della rete dell'acquedotto in Casalmaggiore, Crema, Cremona e Soresina.

Il mantenimento delle partecipazioni sociali è indispensabile per l'affidamento *in house* delle attività in oggetto, funzionale al maggior controllo del servizio reso ai cittadini.

I servizi resi da Padania Acque sono infatti strumentali alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza pubblica. Pertanto, è indispensabile che i Comuni possano:

- 1) fruire di un efficiente sistema industriale e organizzativo sotto il proprio controllo analogo;
- 2) armonizzare la qualità del servizio in tutto l'ambito territoriale.

Nel 2018, proprio per tal ragione, Padania Acque ha eseguito 5.068 campioni sugli scarichi degli impianti di depurazione, analizzando 36.980 parametri.

Il mantenimento della partecipazione consente un maggiore risparmio, e la massima efficienza nel rapporto qualità prezzo.

Negli ultimi due esercizi Padania Acque ha altresì sviluppato la propria organizzazione aziendale al fine di migliorare i servizi di pubblico interesse.

Ad inizio 2017 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il nuovo organigramma proposto dalla Direzione, onde adeguare la struttura organizzativa agli obiettivi strategici.

Nel 2018 l'organigramma è stato perfezionato sulla scorta di due principi guida:

- suddividere il personale operativo di acquedotto, fognatura e depurazione in due aree territoriali omogenee (nord e sud);
- allineare le strutture organizzative ai processi soggetti agli standard di qualità definiti dall'*Authority* nazionale (ARERA).

La Società ha perfezionato processi e procedure di gestione delle pratiche contrattuali in conformità ai nuovi standard previsti dalla delibera AEEGSI n. 655/2016.

Alla luce:

# COMUNE DI VAILATE

- 1) dell'importanza degli interessi pubblici che il servizio tutela (salute pubblica, sicurezza, vivibilità, viabilità), e che rendono preferibile uno stringente controllo analogo;
  - 2) dello Statuto;
  - 3) dell'andamento economico, dei risultati e delle migliorie che caratterizzano la operatività di Padania Acque;
  - 4) dell'assetto complessivo sopra descritto
- la partecipazione si ritiene conforme alle norme vigenti, e indispensabile per il perseguimento di interessi pubblici.

Da ultimo, Padania Acque partecipa, per una quota del 9,529%, alla rete di imprese *Water Alliance – Acque di Lombardia*, contratto di rete tra *public utilities* dell'acqua che vede coinvolte le otto società pubbliche del servizio idrico lombardo, al fine di favorire lo scambio di *know how*, di *best practice*, e di quanto utile per migliorare la qualità del servizio reso al territorio e alla cittadinanza.

## 1.2. – S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione

La compagine ha sede in Crema alla via del Commercio 29, Codice Fiscale 91001260198, ed è stata posta in liquidazione dalla Assemblea dei soci, con delibera in seduta straordinaria del 6 dicembre 2018, iscritta il 17 dicembre 2018.

Il capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, è di euro 2.milioni, suddiviso in 400.mila azioni del valore nominale di euro 5,00. Il Comune detiene 8.960 azioni, pari a nominali 44.800,00 euro. Per conseguenza, è socio nella misura del 2,24%.

La compagine non è assoggettata al controllo analogo.

Prima della messa in liquidazione, sussistevano le seguenti condizioni:

- 1) soddisfacente indice di copertura dei debiti;
- 2) numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- 3) svolgimento di attività non analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
- 4) fatturato medio nel triennio precedente non inferiore a cinquecentomila euro;
- 5) risultato non negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) indice di redditività soddisfacente.

Tuttavia, al fine di razionalizzare le partecipazioni, si è ritenuto opportuno avviare una operazione volta ad aggregare SCRP ad altra società (Consorzio IT S.p.A.), onde consentire un maggior contenimento dei costi, siccome di organizzare al meglio le risorse disponibili (mezzi, sistemi, *know how* e persone).

# COMUNE DI VAILATE

Il meccanismo prescelto è quello della messa in liquidazione di **SCRIP**. Nella relativa delibera è stato conferito al liquidatore incarico e potere di proseguire nel rendere i necessari servizi ai soci.

Le attività svolte dalla compagine si stanno via via trasferendo in capo a Consorzio IT S.p.A.. Gli *assets principali* sono stati ceduti: le partecipazioni in Biofor Energia S.r.l. ed il ramo di azienda deputato alla gestione del relativo impianto, con atto del 31 luglio 2019, il ramo idrico con atto del 30/10/2019.

Al 31 dicembre 2018, SCRIP era proprietaria dei seguenti impianti:

- 1) sette piattaforme per la gestione del ciclo dei rifiuti (collocate in Soncino, Pandino, Offanengo, Crema, Bagnolo, Montodine, e Castelleone);
- 2) piattaforma connessa al ramo d'azienda destinato alla gestione della piattaforma Biofor;
- 3) 54 impianti fotovoltaici.

Allo stato, SCRIP è lo strumento mediante il quale i Comuni del Cremasco detengono ed esercitano i propri diritti di soci<sup>1</sup> in Consorzio IT S.p.A., la quale svolge attività – come si vedrà – irrinunciabili per gli Enti.

SCRIP sarà estinta, non appena ultimate le attività liquidatorie, mediante fusione inversa con Consorzio IT.

\* \* \*

## 2. Partecipazioni indirette.

### 2.1. – GAL Terre del Po S.c.a.r.l.

Si tratta di una società consortile senza fini di lucro, partecipata da Padania Acque al 2,113%, avente come scopo sociale il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Esso ha adottato un *Piano di sviluppo* per gli anni 2014 – 2020, volto  
(i) a rendere più efficace l'utilizzo delle risorse comunitarie, con l'obiettivo di *“far crescere l'identità territoriale locale tramite un maggior coinvolgimento di soggetti altri rispetto a quelli pubblici che possano garantire una continuità di intervento anche al di là ed oltre il periodo di programmazione 2010-2020.”*;  
(ii) delineare, anche nel lungo termine, un percorso di sviluppo sostenibile, coerente ed efficace in termini di capitalizzazione delle risorse.

Il GAL inoltre sta agendo per ottenere un sempre maggior coinvolgimento degli istituti di credito, e per monitorare continuamente ed efficacemente la attuazione dei piani.

<sup>1</sup> Esclusi ovviamente quelli afferenti il controllo analogo, esercitati direttamente per il tramite di un apposito comitato.

# COMUNE DI VAILATE

Il tutto al fine di promuovere la filiera, la vendita di prodotti locali, ed in generale le attività cui sono interessati gli operatori economici che rientrano nell'area cremonese e mantovana del Po'.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

## 2.2. – GAL Oglio PO S.C. a r.l.

Si tratta di una società consortile senza fini di lucro. La partecipazione in essa di Padania Acque si è ridotta nel 2018 dal 2,632% all'1,276%, in esito alla operazione straordinaria con GAL Oglio Po Terre d'Acqua S.c.a.r.l.

Lo scopo sociale è il miglioramento delle zone rurali attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse ambientali.

Esso ha adottato un *Piano di sviluppo* per gli anni 2014 – 2020, finalizzato a rafforzare lo sviluppo territoriale equilibrato favorendo occupazione, innovazione e qualità della vita, mediante tre obiettivi specifici:

- 1) promuovere la crescita qualitativa e competitiva delle imprese e dei sistemi produttivi;
- 2) incrementare il valore ambientale del territorio, quale strategia locale di mitigazione e adattamento;
- 3) promuovere il senso di appartenenza dei cittadini quale leva di responsabilità ambientale, socio-culturale ed economica.

Stanti gli interessi pubblici sottesi – crescita locale, tutela del territorio, sviluppo economico - e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

## 2.3. – Società Cremasca Servizi S.r.l. e, mediante questa, LGH S.p.A..

SCS costituisce la *holding* mediante cui i Comuni soci di SCRP partecipano, nella misura del 4,433%, al capitale di LGH S.p.A..

SCS s.r.l. è dunque la società veicolo attraverso la quale i Comuni cremaschi concorrono ad esercitare il ruolo di partner di minoranza di A2A S.p.A. (socio di maggioranza assoluta di LGH S.p.A.), in coordinamento con gli altri partner minoritari, ovvero AEM Cremona S.p.A. (per il Comune di Cremona), ASM Pavia S.p.A. (per il Comune di Pavia), Astem S.p.A. (per il Comune di Lodi) e Cogeme S.p.A (per i Comuni dell'ovest bresciano), già soci fondatori della *multiutility* Linea Group Holding – LGH S.p.A. e partecipi, con

## COMUNE DI VAILATE

SCS s.r.l., all'accordo di partnership industriale e societaria in forza del quale A2A S.p.A. ha acquisito il 51% del capitale di LGH.

Nel quadro dell'operazione che ha portato all'alleanza industriale e societaria con A2A, gli originari soci pubblici di LGH hanno sottoscritto, il 4 agosto 2016, un apposito patto parasociale, avente ad oggetto l'esercizio coordinato e congiunto delle prerogative di *partner di minoranza* loro riconosciute dall'accordo con A2A.

Le intese raggiunte con le altre società patrimoniali e regolate dall'accordo di cui sopra, presuppongono l'unitarietà del soggetto portatore degli interessi dei Comuni cremaschi e dunque il mantenimento di SCS s.r.l.

Detta attività non può essere né esternalizzata né compiuta direttamente dai Comuni.

Allo stato, inoltre, non sono percorribili né lo scioglimento, né la fusione con Consorzio IT.

Nel primo caso, infatti, verrebbe meno l'unità soggettiva all'interno del sopradetto patto; nell'altro, si darebbe genesi ad una profonda alterazione dei rapporti di forza tra i Comuni soci, in quanto aumenterebbe significativamente il peso percentuale del Comune di Crema.

Questa ultima è quindi strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci in quanto costituisce l'anello di collegamento con LGH, attuale gestore dei servizi di igiene ambientale, distribuzione del gas naturale, teleriscaldamento e telecomunicazione nel territorio della maggior parte dei Comuni soci, ovverosia servizi d'interesse generale che rientrano nella categoria di attività di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Peraltro, al tempo stesso l'attività svolta da SCS s.r.l. è riconducibile pure alle ipotesi definite dall'art. 4, comma 7, D.Lgs. 175/2016, poiché la società è proprietaria e gestore di tre impianti fotovoltaici per la produzione d'energia elettrica installati presso edifici comunali.

Per quel che concerne LGH, come detto essa opera nei settori dell'energia (distribuzione e vendita di gas ed energia elettrica, gestione calore e reti di teleriscaldamento), dell'ambiente (igiene ambientale e gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali) e del c.d. "ICT" (*Information, Communication, Technology*).

Tenuto conto dell'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, in forza del quale per "*società quotate in borsa*" si intendono "*le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati*", così come "*le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati*



# COMUNE DI VAILATE

*regolamentati*", nonché dell'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, secondo cui "*le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015*", si deve ritenere che il Comune sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione indiretta in LGH.

In ogni caso, ai fini della razionalizzazione, si ritiene che dette partecipazioni indirette possano essere cedute una volta regolarizzati i rapporti con il partner di maggioranza. Nel frattempo, la attività di controllo potrà essere inglobata in Consorzio IT a seguito della fusione di cui al paragrafo terzo.

Il conto economico di SCS, al 31 dicembre 2018, segna un utile di esercizio per euro 379.634,00.

## 2.4. – Consorzio Informatica Territorio S.p.A.

Detta compagine è partecipata al 100 % dai Comuni soci per il tramite di SCRP, la quale, nel corso dell'anno 2018, ha acquisito il 10% del capitale in precedenza detenuto da Padania Acque S.p.A., verso il corrispettivo di euro 31.mila – pari al prezzo originario di acquisto.

Essa è sottoposta al controllo analogo, da parte degli Enti affidanti, per mediante un apposito comitato.

Sussistono le seguenti condizioni:

- 1) soddisfacente indice di copertura dei debiti;
- 2) numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori;
- 3) svolgimento di attività non analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti Pubblici strumentali;
- 4) fatturato medio nel triennio precedente non inferiore a cinquecentomila euro;

Si tratta di una compagine di estrema importanza, considerando sia le attività svolte sin dalla costituzione, sia quelle *ereditate* da SCRP.

Con riferimento alle prime, di seguito, alcuni fra i progetti in essere:

- 1) PagoPa, che consente ai Comuni di ricevere pagamenti da cittadini e imprese;
- 2) Fibra ottica;
- 3) Centralizzazione degli applicativi, completa di *disaster recovery*, che ha messo in sicurezza i sistemi informatici dei Comuni;
- 4) Icaro, per la registrazione *on line* delle nascite;
- 5) SUAP, che consente ai cittadini di operare *on line* e di svolgere in rete le pratiche;
- 6) SUE, che consente ai cittadini di operare *on line* in relazione alle pratiche edilizie.

La società svolge attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali proprie dei Comuni soci, poiché i servizi informatici dalla

# COMUNE DI VAILATE

stessa resi sono materialmente preordinati all'esercizio delle funzioni amministrative in capo agli enti.

Le descritte attività appaiono senz'altro inquadrabili come servizi strumentali all'esercizio delle funzioni proprie dei Comuni soci, riconducibili quindi alla categoria di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), D.Lgs. 175/2016.

Per conseguenza, con riguardo all'art. 5, comma 1, D.Lgs. 175/2016, l'attività di Consorzio It non appare utilmente espletabile direttamente dai Comuni, in quanto privi delle professionalità necessarie. I servizi resi da Consorzio It potrebbero essere, in parte, esternalizzati, ma verrebbero meno le economie di scala date dall'estensione territoriale dell'attività della società, nonché il pieno controllo sui sistemi informativi da parte dei Comuni soci.

Ad ogni buon conto l'economicità degli affidamenti assentiti a Consorzio IT è oggetto di puntuale e preventiva verifica da parte dei Comuni interessati, a ciò tenuti dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

Venendo alle attività ereditate da SCRP, occorre dare atto di come questa ultima si sia sempre più affiancata ai soci anche nel valutare ed individuare, a titolo di supporto, i bisogni della collettività, gli interessi pubblici meritevoli e bisognevoli di tutela, ed in tal senso svolge attività ricognitiva, propositiva e di iniziativa.

Consorzio IT ha predisposto una organizzazione deputata a svolgere una attività di particolare momento, ovvero quella di centralizzazione delle committenze, comprensiva dei servizi ausiliari.

Valutato l'assetto di tale partecipazione, e salvo quanto si dirà in ordine alla sua ulteriore razionalizzazione, per molte delle predette attività non risultano percorribili né l'internalizzazione, in capo ai singoli Comuni, né l'esternalizzazione, mediante concessione a terzi, per le ragioni di seguito enunciate.

Primo. Talune attività della società non possono essere demandate né ai singoli Comuni, né ad operatori privati: è il caso dello sviluppo di progetti sovracomunali, ove è necessario che un unico soggetto si faccia collettore delle varie istanze e necessità, ed individui soluzioni nell'interesse della collettività degli Enti.

Secondo. Consorzio IT, anche quale futuro successore di SCRP, svolge i servizi su un vasto bacino, per dimensioni demografiche ed estensione territoriale, assicurando un'efficiente gestione data dalle economie di scala e dalla cooperazione tra i 52 Comuni soci.

Con atto del 23 novembre 2017 a ministero dell'avv. Vera Tagliaferri, notaio in Crema, rep. n. 9476, racc. n. 6459, la medesima ha adeguato il proprio

## COMUNE DI VAILATE

statuto al fine di disporre dei requisiti per la iscrizione, da parte dei soci che affidano alla stessa servizi, nel registro di cui all'art. 192 del Codice Appalti.

La richiesta è stata protocollata con il n. 935. Ad oggi, la stessa non è ancora stata esaminata.

Consorzio IT svolge unicamente attività affidate dalle pubbliche amministrazioni di cui sopra. Di queste, la più parte è fatturata direttamente agli Enti. Residua una percentuale fatturata a terzi, ma riguardante lo *svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci*. Si tratta di servizi quali la gestione dello SUAP, ove i corrispettivi sono versati dagli utenti, ma la attività è svolta dietro incarico degli Enti soci.

Nell'esercizio al 31 dicembre 2018, il conto economico segna:

- 1) valore della produzione: euro 1.582.684,00;
- 2) utile d'esercizio: euro 45.715,00.

Stanti gli interessi pubblici sottesi e la mancanza di criticità, la partecipazione è ancora conforme ai limiti normativi, essendo la attività svolta un servizio di interesse generale.

### 2.5. – REI Reindustria Innovazione Società Consortile a r.l.

La compagine svolge un ruolo di primaria importanza, avendo per oggetto sostanzialmente lo sviluppo commerciale e sociale dell'ambito territoriale di riferimento.

In particolare, queste le attività attualmente in corso:

- avvio di un percorso di pianificazione strategica territoriale;
- analisi e pianificazione strategica a supporto del *marketing* territoriale;
- creazione dello sportello AREE per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta dei aree produttive;
- collaborazione, quale capofila, nel progetto *Advanced Cosmetic Manufaktur AD-COM*. Tale progetto è destinato a chiudersi il 31 luglio 2020, ed ha l'obiettivo di conseguire finanziamenti per euro 9.401.752,94, a sostegno della ricerca e dell'economia locale;
- promozione di un rapporto collaborativo fra università ed imprese;
- gestione di un ufficio bandi sovra comunale.

Nessuna modifica è intervenuta rispetto allo scorso anno. Il conto economico al 31 dicembre 2018 segna un utile di esercizio di euro 21.608,00.

### 2.6. – Biofor Energia S.r.l.

# COMUNE DI VAILATE

Al momento della approvazione della relazione, SCRP S.p.A. in liquidazione ha già venduto le partecipazioni della stessa.

Quindi, non occorre aggiungere nulla in ordine al piano che ne prevede la dismissione, c/o ai motivi della partecipazione. Risulta infatti attuato quanto in precedenza deliberato.

\* \* \*

## 3. Piano di razionalizzazione.

### 3.1. – Il piano e le sue ragioni

Al fine di razionalizzare ulteriormente le partecipazioni, il Comune, in uno agli altri Enti del medesimo ambito, ha adottato il seguente piano di razionalizzazione:

- (i) perfezionamento della dismissione delle attività industriali da parte di SCRP S.p.A. con la cessione delle infrastrutture funzionali al servizio idrico integrato a Padania Acque S.p.A. e l'alienazione della partecipazione in Biofor Energia S.r.l.;
- (ii) concentrazione di tutte le attività strategiche in capo a Consorzio It S.r.l., previa acquisizione della partecipazione totalitaria in seguito all'acquisto della quota di minoranza (10%) attualmente detenuta da Padania Acque S.p.A. e previo adeguamento delle previsioni statutarie per estendere l'oggetto sociale all'esercizio delle attività attualmente svolte da SCRP S.p.A. nell'interesse dei Comuni soci, con trasformazione di Consorzio It S.r.l. in S.p.A. con futuro aumento di capitale. In tale fase, SCRP effettuerà un versamento di euro 500.mila a Consorzio IT in conto aumento capitale;
- (iii) attuazione di tutte le iniziative necessarie per garantire la continuità delle funzioni di Centrale di committenza e dei servizi di committenza ausiliari, anche mediante l'immediato conferimento, ove necessario, del correlativo ramo d'azienda alla controllata Consorzio It S.r.l.;
- (iv) scioglimento e messa in liquidazione volontaria di SCRP S.p.A.;
- (v) devoluzione a Consorzio It di tutte le altre attività, nonché di tutti gli altri beni e cespiti facenti capo a SCRP S.p.A. (e non oggetto dei processi di dismissione già intrapresi e di cui si auspica il completamento quanto prima e in ogni caso prima del perfezionamento dell'operazione di fusione inversa) attraverso la sua fusione per incorporazione in Consorzio It con redistribuzione delle partecipazioni sociali di Consorzio It ai Comuni nella medesima quota percentuale da essi attualmente detenuta in SCRP S.p.A. nell'ottica di preservare il controllo congiunto necessario per dare attuazione agli affidamenti *in house* ai sensi degli articoli 5 e 192 D. Lgs. 50/2016;
- (vi) successivo aumento del capitale di Consorzio IT, con azioni di nuova emissione, per consentire agli Enti che siano soci di Padania Acque ma non anche di SCRP e che si vogliano riservare la possibilità di affidare *in house* a Consorzio IT, di entrare a far parte della compagine di questa ultima.

Siffatta soluzione è ottimale sotto una pluralità di profili.

# COMUNE DI VAILATE

## Primo profilo: contenimento dei costi di gestione e amministrazione.

Per quanto si tratti di voci di spesa di non eccessiva rilevanza, la fusione consentirà fra l'altro:

- 1) di ridurre il numero di amministratori, complessivamente considerati, a tre;
- 2) di ridurre il numero di scritture contabili e sociali necessarie;
- 3) di ridurre i costi per le attività fiscali e di bilancio, e per le incombenze di lavoro.

## Secondo profilo: snellimento delle procedure.

La unificazione delle attività controllata, sotto il profilo societario, direttamente dai Comuni, senza il tramite di una *holding*, consente un risparmio nelle procedure.

Si eviterà, pertanto, che delibere di Consorzio IT debbano essere precedute da delibere di SCRP, ed altri *doppi passaggi*.

## Terzo profilo: rafforzamento ed estensione del controllo analogo.

Gli Enti Locali, oltre ai poteri derivanti dalla appartenenza al Comitato di Indirizzo e Controllo, disporranno anche dei poteri assembleari.

Saranno gli Enti Locali direttamente, ad esempio, ad approvare il bilancio; a deliberare in ordine alla revoca degli amministratori ed alle azioni di responsabilità nei loro confronti; a poter assumere le iniziative di cui all'art. 2409 cod. civ. – nell'attuale dubbio interpretativo circa la estensione del potere di cui all'art. 13, primo comma, alle partecipazioni indirette.

Non solo. Il controllo analogo è esteso anche alle attività di committenza, e a quelle in precedenza volte da SCRP.

## Quarto profilo: unificazione e miglioramento dei servizi.

Sovente, le due società necessitano di ricorrere l'una all'altra per lo svolgimento delle proprie attività.

In esito alla fusione, tutti i servizi saranno resi da un unico soggetto, avente unica organizzazione, e nel quale confluiranno tutti gli *assets* e le competenze. Ciò consentirà un maggiore coordinamento, con guadagno in termini di tempistica ed efficientamento.

Inoltre, il soggetto di riferimento per i Comuni interessati diventerà uno solo, con maggiore snellezza e celerità.

# COMUNE DI VAILATE

La aggregazione societaria consente quindi di delineare una massimizzazione di valore per i Comuni e per i territori di riferimento, creando le condizioni per migliorare i servizi; il tutto a vantaggio della collettività, degli utenti, dei cittadini, e dell'efficace tutela degli interessi pubblici.

## Quinto profilo: proiezione futura.

Vengono in considerazione, in particolare, due aspetti.

Il primo di questi è squisitamente economico. La attività di Consorzio IT, come già accennato, richiede investimenti per ricerche e sviluppo che, spesso, viene remunerato nel lungo periodo. Ciò comporta il pericolo di squilibri economici, o di protrarsi di situazioni debitorie, o ancora di dover ricorrere al credito.

La fusione con SCRP, consente di unificare l'attività di ricerca e sviluppo con altre attività che determinino reddito.

Il secondo inerisce lo sviluppo delle attività.

Entrambe le società agiscono sempre più quali *consulenti* – oltre che *longu manus* – delle amministrazioni, per quanto di competenza. SCRP propone continuamente progetti di cooperazione intercomunale; Consorzio IT progetti di digitalizzazione.

L'accorpamento delle stesse consente un armonico sviluppo, e di presentare progetti sempre più efficienti, sotto il profilo tecnologico, del contenimento dei costi, e del perseguimento degli interessi pubblici.

## 3.2. – La esecuzione del piano

Nel corso dell'anno 2018, la attuazione del piano è proceduta senza soluzione di continuità. Si segnalano, in particolare, quanto segue.

Primo. SCRP ha acquistato il 10% delle quote di Consorzio IT S.r.l. intestate in precedenza a Padania Acque S.p.A..

La cessione è avvenuta al prezzo originario dell'acquisto, per euro 31.mila, mediante atto del 24 ottobre 2018, depositato il successivo 30 ottobre a protocollo CR -2018-20582.

Secondo. Consorzio IT S.r.l. è stata trasformata in Consorzio IT S.p.A., avente il seguente oggetto sociale: “ *Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e fermo restando il vincolo di operare in via prevalente con gli enti partecipanti, la società ha per oggetto sociale esclusivo le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., con l'obiettivo di produrre beni e servizi strettamente*

## COMUNE DI VAILATE

*necessari per il perseguimento delle finalità degli Enti Soci. In particolare, potrà svolgere le seguenti attività:*

*a) acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni mobili e immobili, fabbricati, terreni, reti, impianti, macchinari e, in generale, di qualsiasi bene, anche immateriale, comunque funzionale ai bisogni e alle attività degli enti partecipanti o comunque destinato all'erogazione dei servizi pubblici e di interesse generale;*

*b) la valorizzazione, il supporto organizzativo ed amministrativo nella gestione, anche in forma centralizzata, del patrimonio immobiliare degli enti partecipanti anche attraverso l'offerta di servizi di facility management nonché attività di assistenza e di supporto nell'ambito delle procedure di trasferimento di beni demaniali, in attuazione della disciplina vigente in materia di federalismo demaniale e comunque nell'ambito di procedure di valorizzazione di beni pubblici;*

*c) lo svolgimento, per gli enti partecipanti, della funzione di centrale di committenza per l'affidamento di servizi di interesse generale, economici e non economici, l'affidamento di lavori e/o l'acquisizione di beni e servizi, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente e applicabile e, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

*1) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*

*2) stipulare accordi quadro, ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere, per l'aggiudicazione dei propri contratti;*

*3) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici;*

*d) lo svolgimento di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, nei limiti e modi previsti dalla legge, nelle forme seguenti:*

*1) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni "aggiudicatrici" di aggiudicare contratti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;*

*2) consulenza nello svolgimento o nella individuazione delle procedure di affidamento più efficaci e coerenti in relazione agli obiettivi perseguiti dagli Enti partecipanti;*

*3) preparazione e gestione delle procedure di affidamento in nome e per conto dell'amministrazione "aggiudicatrice" interessata;*

*e) offrire l'attività di assistenza e supporto, in riferimento a tutte le fasi di affidamento e/o esecuzione dei contratti pubblici, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:*

*1) attività di assistenza e/o supporto, prodromiche all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della normativa pro tempore vigente;*

*2) supporto al RUP nello svolgimento dei propri compiti, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente;*

*3) attività di assistenza e/o supporto dal punto di vista tecnico, economico-finanziario e giuridico-amministrativo ai fini dell'elaborazione degli atti necessari all'espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici e/o nella valutazione degli atti medesimi, nell'ambito di procedure di PPP, come definite dalla normativa pro tempore vigente;*

*4) attività di verifica e/o controllo dell'esecuzione di contratti pubblici;*

*5) attività di assistenza e/o supporto all'Ente partecipanti e ogni suo ausiliario nelle fasi di esecuzione dei contratti pubblici;*

*f) svolgere servizi strumentali relativi alle funzioni fondamentali dei comuni, nei limiti e secondo le modalità consentite dalle vigenti norme di legge, esclusi i servizi sociali; sotto questo profilo, la società potrà, tra l'altro, fornire ai soci anche supporti gestionali, organizzativi e tecnologici, strumentali all'efficientamento e/o all'aggregazione delle funzioni fondamentali stesse o comunque dei servizi erogati dai soci con particolare riguardo ai seguenti ambiti:*



# COMUNE DI VAILATE

- 1) *l'amministrazione, la gestione finanziaria, contabile e di controllo;*
  - 2) *i servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico urbano comunale;*
  - 3) *l'attività relative al catasto;*
  - 4) *l'urbanistica, l'edilizia e l'ambiente in ambito comunale e sovra comunale;*
  - 5) *i servizi di raccolta, arrivo e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
  - 6) *la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i servizi anagrafici;*
  - 7) *la sicurezza e la pianificazione territoriale sismica e geologica e i conseguenti servizi;*
  - 8) *la predisposizione e l'implementazione dei sistemi per assicurare la trasparenza e la prevenzione della corruzione.*
- g) lo svolgimento di servizi di interesse generale, nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge;*
- h) l'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico di seguito elencati, in via esemplificativa e non tassativa:*
- *fornitura di software e consulenza informatica;*
  - *sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio del territorio;*
  - *fornitura di hardware, anche mediante mandati di agenzia, e consulenza sui sistemi hardware;*
  - *ricerche statistiche, studi e rilevazioni sul territorio e la popolazione residente;*
  - *elaborazione di sistemi per la pianificazione territoriale;*
  - *consulenza amministrativa e gestionale, controllo di gestione e controllo di qualità;*
  - *analisi organizzative e valutazione del personale;*
  - *elaborazione di dati contabili e di dati relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;*
  - *progettazione e valutazione di sistemi di sicurezza sul lavoro e ambientali;*
  - *formazione e gestione di banche dati per conto proprio di soci e di terzi;*
  - *realizzazione e gestione di infrastrutture per la trasmissione di contenuti multimediali;*
  - *implementazione di sistemi di gestione aziendale per la qualità;*
  - *supporto alla realizzazione di Carte di Servizi;*
  - *supporto alla progettazione e realizzazione e gestione di sistemi di rilevazione e valutazione della qualità attesa e percepita e del posizionamento aziendale rispetto al mercato;*
  - *progettazione di base dati cartografici e delle reti tecnologiche;*
  - *realizzazione di cartografie informatizzate;*
  - *fornitura di software di base e applicativi per la gestione della cartografia, dei dati catastali, delle pratiche edilizie, dei PRG/PGT e dei tributi;*
  - *gestione di Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) per le applicazioni inerenti le reti tecnologiche;*
  - *supporto organizzativo per l'introduzione e l'avvio del S.I.T.;*
  - *supporto per la connessione del S.I.T. alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, province, Comuni, ecc.);*
  - *acquisizione di dati in campo relativi alle reti tecnologiche;*
  - *studi di fattibilità per l'ottimizzazione di reti tecnologiche;*
  - *supporto per la connessione del SIT alle banche dati interne all'Ente e a quelle esterne (Catasto, Regioni, Province, Comuni ecc.);*
  - *analisi ambientali e sistemi di gestione ambientale con riferimento alle norme UNI EN ISO 14001/96 e/o al Regolamento EMAS e successive evoluzioni normative;*
  - *sistemi integrati Qualità/Sicurezza/Ambiente;*
  - *progettazione e realizzazione di interventi formativi interaziendali o all'interno di singole aziende o Enti;*

## COMUNE DI VAILATE

- i) la ricerca di strumenti di finanza agevolata e finanziamenti in genere, stanziati da organismi pubblici nazionali o comunitari nonché partecipazione ai relativi bandi in proprio, o in nome e per conto degli Enti partecipanti;*
- l) la Società inoltre, potrà effettuare:*
- 1) la fornitura di consulenza, assistenza e servizi nel campo dell'acquisto, costruzione, gestione, affitto, locazione di beni funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;*
  - 2) l'organizzazione e gestione di corsi e formazione per la diffusione ed applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di interesse degli Enti partecipanti;*
  - 3) la progettazione e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da soggetti terzi e destinate all'erogazione di servizi pubblici;*
  - 4) l'assunzione della concessione di costruzione ed esercizio di opere pubbliche aventi attinenza con i servizi pubblici;*
  - 5) la fornitura di consulenza, assistenza, servizi ed esecuzione di lavori nel campo della manutenzione, conduzione e rinnovamento delle reti e degli impianti funzionali o destinati all'erogazione dei servizi pubblici;*
  - 6) la gestione della contabilità e fatturazione, per conto proprio o di terzi, dei consumi e dei costi dei servizi pubblici;*
  - 7) la verifica del rispetto dei livelli qualitativi dei servizi previsti dalle carte dei servizi e dai contratti di servizio;*
- m) l'attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate di competenza degli Enti partecipanti e le attività connesse e complementari finalizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli Enti partecipanti;*
- n) la gestione dello SUAP e di altri sportelli e front office, telematici e non, e l'incasso dei relativi diritti ed oneri.*
- il tutto nei limiti e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette ai sensi di legge e con il preventivo ottenimento di ogni necessario titolo abilitativo eventualmente necessario.”.*

Lo Statuto, agli articoli 20 e 21, disciplina il controllo analogo da parte degli Enti affidanti.

**Terzo.** Con deliberazione assunta il 6 dicembre 2018, e iscritta il successivo 17 dicembre, la assemblea straordinaria di SCRP ne ha deliberato la messa in liquidazione.

Al liquidatore è stato dato incarico e potere di liquidare l'attivo aziendale, con modalità tali da non pregiudicare la erogazione dei servizi in favore dei Comuni soci.

**Quarto.** A far tempo dal 2017 e per tutto l'esercizio 2018, SCRP, esperite inutilmente le procedure ad evidenza pubblica indette per la cessione delle quote di Biofor Energia S.r.l. e del ramo d'azienda per la gestione del relativo impianto di cogenerazione, si è adoperata per la dismissione degli *assets*.

Dismissione intervenuta il 31 luglio 2019.

## COMUNE DI VAILATE

Quinto. Sono proseguite le attività preliminari per la cessione dei collettori di proprietà di SCRP a Padania Acque.

La vendita ha ottenuto il via libera dai soci in occasione dell'assemblea del 26 luglio 2019.

Dismissione intervenuta con atto del 30 ottobre 2019.

Sesto. E' iniziato l'accorpamento delle attività svolte da Consorzio IT S.p.A. con quelle rese a SCRP S.p.A..

In particolare, Consorzio IT ha assunto gli incarichi di centralizzazione delle committenze, con riguardo a opere e servizi.



Oggetto: Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Riassetto e razionalizzazione di SCRP S.p.A. e delle società da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in capo a Consorzio It S.r.l.


## Allegato C

Parere Revisore Unico dei Conti

Dott. Maurizio Pedullà



COMUNE DI VAILATE  
PROVINCIA DI CREMONA



**VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE n. 27 del 20 novembre 2019**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta avente ad oggetto:

Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Riassetto e razionalizzazione di SCRP S.p.A. e delle società da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in capo a Consorzio It S.r.l. variazione n. 8 al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000) e al D.U.P. 2019/2021

Il giorno 19 del mese di novembre dell'anno 2019 ho ricevuto con numero di protocollo 10124/4.5 dell'Ente la richiesta di espressione del parere inerente la proposta di deliberazione n. 518 del 19 novembre 2019

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Considerata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30 settembre 2017 con la quale è stato approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016;

Considerato che, dalle comunicazioni fornite dalle Società, detto piano è in corso di attuazione;

Considerato che dai bilanci delle società partecipate non emergono criticità;

Considerato che l'Ente ritiene che non sia necessario adottare un nuovo piano di razionalizzazione;

L'Organo di Revisione

**ESP R I M E**

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione n. 518 del 19 novembre 2019 avente ad oggetto:

*Approvazione della Razionalizzazione Periodica ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Riassetto e razionalizzazione di SCRP S.p.A. e delle società da essa partecipate mediante completamento del processo di dismissione delle attività industriali già intrapreso e concentrazione di tutte le restanti attività strategiche e operative in capo a Consorzio It S.r.l.*

- L'Organo di Revisione

Dott. Maurizio Pedullà